

IL NUOVO ESAME DI STATO PER GLI ARCHITETTI

a cura di

Riccardo Bedrone

Giuliana Chiappo Jorio

UTET

IL NUOVO ESAME DI STATO PER GLI ARCHITETTI

a cura di

Riccardo Bedrone

Giuliana Chiappo Jorio

UTET

Riccardo Bedrone

Presidente Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino
Professore associato di tecnica e pianificazione urbanistica, 2° Facoltà di Architettura,
Politecnico di Torino

Giuliana Chiappo Jorio

Architetto libero professionista, Torino
Membro della Commissione per alcune sessioni dell'esame di Stato

*La presente edizione del fascicolo "Il nuovo esame di Stato per gli architetti"
di Riccardo Bedrone e Giuliana Chiappo Jorio, è offerta gratuitamente dalla UTET
ai laureati in architettura che intendono sostenere l'esame di Stato.*

© 2002 Unione Tipografico-Editrice Torinese
corso Raffaello, 28 - 10125 Torino

Sito Internet Utet: www.utet.com
e-mail: utet@utet.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONF-COMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume/fascicolo, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2 - 20121 Milano - Telefax 02/809506 - e-mail aidro@iol.it

Composizione: Puntografica - Torino
Stampa: O.G.E. Zeppego - Torino

PREMESSA DELL'EDITORE

L'esame di Stato, punto finale di un lungo percorso di studi e momento iniziale dell'itinerario professionale, è non solo un'esperienza di grande valore simbolico, moderno "rito di iniziazione" che separa la condizione di studente da quella di professionista; ma anche una prova non banale dal punto di vista pratico, poiché il suo superamento non è cosa facile; ed è giusto che non lo sia, perché tale esame corrisponde a una "garanzia" che lo Stato fornisce ai cittadini sulla sicurezza con cui potranno affidarsi al futuro architetto.

L'esame di Stato viene perciò affrontato dai candidati con un certo timore, o almeno con incertezza; non solo perché non si è mai sicuri al cento per cento della propria preparazione, ma anche perché – a differenza degli esami universitari sostenuti in precedenza, che corrispondono a singole materie e ad argomenti delimitati – l'esame di Stato può vertere su una gamma vastissima e imprevedibile di temi.

L'incertezza è ancora maggiore in questo momento, in cui le riforme dell'Università e degli Ordini professionali hanno cambiato le carte in tavola, o meglio le stanno cambiando, poiché esse sono ancora in corso.

L'istituzione di due livelli di laurea, e la "ripartizione" della professione di architetto in progettisti, pianificatori, conservatori e paesaggisti (cui si aggiungono gli architetti e i pianificatori junior) modificano di necessità anche l'esame di Stato, il cui futuro svolgimento non è ancora del tutto chiaro.

Per questo la nostra Casa editrice, che ha sempre svolto un importante ruolo di informazione e di aggiornamento per architetti e ingegneri, ha pensato di venire incontro alle esigenze dei futuri professionisti con questo agile opuscolo, dove sono espone in modo sintetico le caratteristiche "tradizionali" dell'esame di Stato, le principali novità che si vanno delineando ed alcuni esempi di temi assegnati negli esami degli anni passati.

A ciò si aggiunge una parte in cui si prendono brevemente in rassegna e si illustrano gli aspetti principali dell'ordinamento e della deontologia che più frequentemente possono essere oggetto di discussione nella prova orale.

L'intento è di fornire un servizio, piccolo ma prezioso, di informazione; l'augurio è che questo libretto risulti gradito e utile a tutti i candidati all'esame di Stato per un agevole superamento della prova e per l'avvio della propria carriera professionale.

INDICE

Il nuovo esame di Stato per gli architetti	p.	1
<i>Riccardo Bedrone</i>		
Classi di laurea e accesso ai settori degli albi delle professioni tecniche secondo il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328	»	7
Cenni sull'ordinamento e sull'esercizio professionale	»	13
<i>Riccardo Bedrone</i>		
L'esame di Stato fino al 2001: temi assegnati	»	23
<i>Giuliana Chiappo Jorio</i>		
Decreto di riforma delle professioni	»	33

IL NUOVO ESAME DI STATO PER GLI ARCHITETTI¹

Riccardo Bedrone

1 LA RIFORMA E LA DIRETTIVA EUROPEA

Con la recente legge di riforma è stato introdotto nell'università italiana un profondo cambiamento, conseguente all'ampliamento dell'autonomia in materia didattica conferitale attraverso le disposizioni, concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi e la determinazione delle tipologie dei titoli di studio rilasciati, che aboliscono i corsi di diploma ed istituiscono le lauree triennali e le lauree specialistiche quinquennali. Un'autonomia resa più evidente dalla possibilità, offerta alle diverse sedi, di differenziare i contenuti della didattica e i relativi profili formativi.

All'autonomia nella definizione degli studi attribuita ai singoli Atenei si è accompagnata, ad opera del legislatore, la previsione di una nuova normativa di accesso alle professioni (il D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001), comportante – come inevitabile conseguenza – la completa revisione dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove da superare per l'iscrizione agli albi professionali, nonché l'istituzione negli albi stessi di sezioni distinte per dare formale riconoscimento professionale alle figure individuate dai nuovi titoli di studio intermedi previsti dalla riforma e ai diplomati, rimasti fino ad ora privi di riconoscimento.

D'ora in avanti, dunque, l'esame di Stato per coloro che conseguono un titolo di studio nelle Facoltà di Architettura sarà articolato in prove differenziate, per durata degli studi e per profilo formativo. Con la laurea specialistica sarà possibile, superandolo, iscriversi nella sezione A degli albi, comprendente i settori dell'architetto, del pianificatore, del paesaggista e del conservatore. Con la laurea – e quindi con il ridursi della durata degli studi e della presumibile difficoltà dell'esame – sarà consentito solo l'accesso alla sezione B, con limitazione ai soli settori dell'architetto e del pianificatore, qualificati entrambi come *junior*.

È evidente la complessa articolazione del procedimento di reclutamento nel corpo professionale che si verrà a creare e che impone quindi di unificare, per quanto è consentito, i comportamenti dei vari Ordini, chiamati – attraverso i loro rappresentanti nelle Commissioni d'esame – a giudicare il più possibile equamente e pariteticamente i candidati in situazioni geografiche e formative sempre più diverse.

Le figure professionali che a seguito del D.P.R. 328/2001 potranno entrare a far parte degli Ordini degli Architetti (i quali diventeranno a loro volta Ordini degli architetti, pianifi-

catori, paesaggisti e conservatori) hanno in ogni caso come elemento unificante l'"architettura" e pertanto devono necessariamente confrontarsi con i contenuti della Direttiva 85/384 CEE². Nel definire le modalità di svolgimento delle molteplici prove previste per i sei nuovi esami di Stato dei laureati nelle facoltà di Architettura è questo il quadro di riferimento culturale e normativo al quale vanno ricondotti i principi, le modalità e gli strumenti da tenere in considerazione.

Questa Direttiva europea e le relative "raccomandazioni" formulate nel corso degli anni dal "Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura"³ costituiscono infatti, nell'insieme, un *corpus* di principi e di norme che dà luogo ad un quadro di riferimento istituzionalmente autorevole, ampio nei contenuti e articolato abbastanza da poter presiedere alla definizione dei requisiti delle prove dell'esame di ammissione alla professione. Essa si applica "alle attività del settore architettura" ovvero alle "attività che si intendono esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto in Europa" e riguarda in generale i requisiti ritenuti necessari per esercitare il mestiere di architetto, a partire da una verifica comparativa in cui sono stati presi in considerazione gli elementi comuni a tutti i paesi.

Unicamente a partire da questo presupposto è stato possibile al Consiglio Europeo procedere all'individuazione dei criteri della formazione, ovvero delle caratteristiche, delle modalità, dei tempi necessari per consentire l'acquisizione delle capacità e conoscenze ritenute convenienti per un architetto. La Direttiva, infatti, stabilisce in 11 punti le caratteristiche del mestiere che la formazione deve fare raggiungere: si tratta "... degli aspetti della formazione che costituiscono requisiti permanenti e comuni per l'esercizio della professione ...".

Con riferimento alla formazione gli 11 punti mostrano con chiarezza l'intento di individuare in modo analitico i diversi settori disciplinari che concorrono alla costituzione disciplinare dell'architettura⁴ e quindi l'insieme degli insegnamenti ai quali l'attività dell'architetto può essere ricondotta. Dal punto di vista della padronanza del mestiere, gli obiettivi posti sono legati a due fattori principali, sintetizzabili nel raggiungimento della capacità progettuale e nel possesso dell'insieme delle conoscenze che possono influire sulla qualità del progetto: "... Le conoscenze richieste riguardano la storia e le teorie dell'architettura, le tecnologie e le scienze umane, le belle arti, l'urbanistica nonché gli

¹ Questo scritto è una libera rielaborazione ed una sintesi del "Documento di principi e di indirizzi sull'esame di Stato e sul tirocinio" del Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, approvato il 9 gennaio 2002 ed inviato a tutti i Consigli degli Ordini italiani.

² Si tratta di un documento approvato più di quindici anni orsono dalle istituzioni comunitarie, che costituisce ancor oggi l'unico accordo reale

tra i paesi membri sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio, ai fini della libertà di circolazione degli architetti in Europa. La sua stesura ha comunque impegnato per 18 anni i rappresentanti europei.

³ Operante presso la Commissione europea.

⁴ Come si precisa nella Raccomandazione del marzo 1990 (Considerazioni e raccomandazioni sull'art. 3, parte II), secondo cui "... i dieci punti successivi sono subordinati a quanto contenuto nel primo ...".

aspetti fisici e funzionali degli edifici. La capacità di comprensione richiesta riguarda la destinazione e l'inserimento nell'ambiente degli edifici, la costruzione e la progettazione ... La capacità pratica richiesta riguarda la progettazione. Per poter soddisfare le esigenze di natura estetica e tecnica occorre saper tenere conto dei vari elementi e decidere di conseguenza ...”.

Nel merito del progetto occorre notare che la Direttiva fissa, in taluni casi specificatamente, soglie di scala (in particolare quelle dell'edificio e, in termini più generici, del piano) ma più frequentemente tende a non distinguere trattando, in linea generale, di “concezione architettonica” in termini unitari. La capacità di creare progetti architettonici che soddisfino esigenze estetiche e tecniche risulta, quindi, il punto d'arrivo generale della formazione e la condizione sostanziale e necessaria per l'esercizio della professione, ovvero la base sulla quale, alla fine, dovrà trovare credibilità il procedimento di valutazione dei candidati che vorranno superare l'esame di Stato, prescritto espressamente dall'art. 33 della Costituzione italiana per l'abilitazione ad ogni esercizio professionale.

2 LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Una questione di particolare delicatezza ed importanza culturale è costituita dal rapporto che si porrà tra le procedure da adottare nel nuovo esame di Stato e le modalità fino ad ora seguite nello svolgimento del vecchio, dal momento che, per il numero maggiore delle prove⁵ e per la maggiore specificità che ne caratterizza l'impianto, il nuovo può essere valutato come sensibilmente più difficile o comunque più severo dell'attuale. Occorrerà valutare quanto sia corretto cambiare d'un colpo un esame di abilitazione per architetti (nelle varie accezioni introdotte dal Decreto), a fronte di un mercato professionale che ha subito mutamenti non altrettanto repentini seppur rapidi, quando è semmai l'insegnamento che è stato sottoposto a variazioni profonde e non ancora definitive ed è in ragione di queste che la legge è intervenuta a mutare la forma della verifica. Potrà dunque essere opportuno pervenire ad un accrescimento progressivo della difficoltà dell'esame attraverso un altrettanto progressivo adeguamento della complessità dei temi.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle relazioni tra le diverse prove. La definizione dell'esame per la sezione B contenuta nel Decreto, infatti, connota in modo esauriente il suo carattere eminentemente tecnico, indirizzando senza equivoci, per differenza, i contenuti di quello della sezione A, volto a fare emergere una attitudine alla comprensione generale ed al coordinamento delle tecniche e delle discipline apprese. Nel merito dell'esame per la se-

zione B si deve però osservare che la prova di disegno dal vero⁶ non sembra corrispondere alle caratteristiche di una figura professionale che ha precisi, se non esclusivi, compiti di ausilio nella progettazione.

Quanto alle modalità, in questi anni è stata sempre più fortemente aversata la prova scritta tradizionale, svolta nella forma dell'esercitazione *ex tempore*, che potrebbe a maggior ragione essere giudicata inadeguata per la prova pratica dell'esame di Stato. Occorre però sottolineare che questo, nella sua nuova versione, consente di assimilare le prove scritte a parti integrative della prova pratica stessa, costituendo una estensione effettiva del tempo d'esame. Ciò richiederà di dare rapidamente – nell'atteso Regolamento attuativo del D.P.R. 328/2001 – una chiara definizione delle tipologie dei temi d'esame, delle regole per la preparazione dei materiali d'esame (la cui chiarezza e completezza costituiscono una garanzia fondamentale per consentire di concentrare il lavoro efficacemente nei tempi prescritti) e, infine, dei livelli di elaborazione richiesti.

Ancora sull'*ex tempore* occorre osservare che se da un lato è vero che nelle scuole di architettura italiane non viene utilizzato da anni questo tipo di esercizio⁷, dall'altro è sostenibile che in una giornata di lavoro, sempre che i problemi vengano formulati in termini chiari, i termini di una risposta forzatamente sommaria ed abbozzata possano consentire di esprimere le componenti prioritarie e generali di un'idea di progetto (di natura tipo-morfologica dell'impianto e degli elementi costitutivi, insieme a indicazioni sui caratteri costruttivi e dei materiali) in grado di far apprezzare, seppur in modo assai sintetico, il livello dell'esperienza⁸ acquisita.

In merito alla dimensione temporale della prova pratica sembra comunque difficile trovare alternative allo svolgimento dell'esame in un'unica giornata, a causa delle difficoltà di prolungare ulteriormente il lavoro di progetto per problemi di custodia dei materiali, per possibili interferenze esterne nella pause tra le prove, per comuni difficoltà generali di organizzazione, di impegno e di eccessiva dilatazione dei tempi di assistenza, sorveglianza e controllo da parte delle commissioni esaminatrici e del personale ausiliario.

3 I CARATTERI SPECIFICI DELLE PROVE

L'architetto (sezione A, settore “architettura”)

Per diventare architetto la riforma dell'esame di Stato ha posto, quale requisito indispensabile per l'iscrizione al settore “architettura” della sezione A, il possesso della laurea specialistica nella classe 4/S Architettura e Ingegneria edile (corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384 CEE)⁹, ovvero il superamento di studi svolti secondo le

⁵ Sono previste quattro prove (una pratica, due scritte, una orale) per l'iscrizione nel settore “architettura” sia della sezione A che B; tre prove (una pratica, una scritta, una orale) per l'iscrizione nei settori “pianificazione territoriale” di entrambe le sezioni e “paesaggistica”, inserito solo nella sezione A; ancora tre prove (due scritte, una orale) per l'iscrizione nel settore “conservazione”, anch'esso limitato alla sola sezione A.

⁶ Semmai una prova di disegno automatico, in questo caso, corrisponderebbe davvero al tipo di attività che viene richiesta a questa figura, il cui compito, dopo tre anni di studi universitari, deve riguardare capacità ben maggiori del semplice ridisegno manuale.

⁷ A causa anche del carattere di evidente conflitto di un lavoro concentrato e frettoloso con tutte le norme comportamentali connesse alla delicatezza, al valore sociale, alla serietà, alla ricerca della qualità, ecc. proprie del mestiere di architetto.

⁸ Dal punto di vista delle modalità e dei temi per l'esame di Stato, un riferimento opportuno può rintracciarsi nella struttura del concorso di architettura, per il quale, analogamente, si procede alla preparazione dei materiali, alla enunciazione di un tema e alla definizione precisa del tipo di elaborazione. Si tratta di una analogia talmente marcata da consentire anche di riutilizzare i materiali di un concorso svolto, cambiando alcune parti dello schema, ad esempio l'oggetto proposto. L'uso di questo strumento può risultare importante, ovviamente, anche per rafforzare e diffonderne il ricorso, contribuendo ad accogliere una delle istanze più ricorrenti e motivate degli architetti.

⁹ L'architetto specialista sarà, per effetto del riconoscimento comunitario, la figura professionale privilegiata scaturente dal nuovo ordinamento, a cui è data la possibilità di svolgere tutte le prestazioni già riservate o attribuite dalla legislazione vigente. È prevista l'iscrizione automatica a questo settore della sezione A di tutti i professionisti architetti già iscritti negli Albi precedenti.

modalità previste dalla Direttiva e secondo piani di formazione riconosciuti dagli organismi europei preposti.

Si desume, quindi, che nella prova pratica l'ambito del progetto debba essere affrontato nella sue manifestazioni problematiche così come nella sua dimensione teorica e tecnica tenendo conto anche della possibilità, data dalle prove scritte successive, di integrare e specificare – come precisato nel Decreto – quanto espresso nella prova pratica di progetto sia in termini strutturali e costruttivi che di teoria, storia e tecniche progettuali, ovvero di spiegazione in merito alle scelte compiute ed ai loro riferimenti.

A titolo di esempio, prendendo in considerazione i contenuti della prova pratica per la professione stabiliti dalla riforma dell'esame di Stato, per il settore "architettura" viene proposta, in alternativa, "... la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana ..."; per la prima prova scritta, inoltre, il Decreto pone un'alternativa corrispondente al tipo di prova pratica svolto laddove indica come argomenti "... la giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo relativo alla prova pratica ...". La differenza sembra potersi riferire più che a scale diverse di intervento al tipo di operazione proposta: la prima è di natura prevalentemente tipologica e strutturale e riguarda un singolo elemento edilizio, la seconda è di natura prevalentemente volumetrica e morfologica e riguarda un insieme composto da elementi diversi.

Alla luce della citata Direttiva CEE, in ogni caso, il primo argomento risulta adeguato quando anche gli aspetti legati all'inserimento armonico nell'ambiente circostante siano stati presi in considerazione così come, per il secondo, appaiono importanti anche gli aspetti di concezione, di organizzazione e di realizzazione delle opere edilizie.

Il pianificatore (sezione A, settore "pianificazione territoriale")

Il contenuto della prova pratica, disposto dal D.P.R. 328/2001, deve essere volto a dimostrare l'acquisizione da parte del laureato di un adeguato livello delle conoscenze idonee, sul piano tecnico, ad indagare i fenomeni urbani e/o territoriali o ad effettuare le valutazioni di piani e programmi per tutte le scale di intervento.

La prova pratica potrà riguardare, ad esempio, l'applicazione di alcune delle molteplici tecniche di analisi poste a base del piano urbanistico o territoriale: l'andamento demografico, il patrimonio edilizio, il dimensionamento del piano, la definizione degli *standard* prestazionali, il degrado delle risorse naturali o culturali, la produzione delle medesime. Oppure potrà essere volta a mostrare la conoscenza delle nuove tecniche di concertazione pubblico-privato, anche dando attuazione ai principi della perequazione e non tralasciando le applicazioni più propriamente rivolte – con specifiche soluzioni – alla progettazione microurbana od urbanistica. Non debbono escludersi anche i metodi di indagine dell'ambiente urbano volti a definire il sistema di relazioni tra forme degli spazi urbani ed esigenze dei cittadini.

D'altra parte, le conoscenze utili per la formazione di piani e programmi di trasformazione appaiono molto vaste e la loro dimostrazione dovrebbe per conseguenza comprendere le modalità valutative della loro fattibilità amministrativa, urbanistica, ambientale, economica e finanziaria e tendere a rivelare il possesso di specifiche nozioni relative alla struttura della pub-

blica amministrazione, agli obiettivi della gestione urbanistico-ambientale, all'analisi economico-finanziaria dell'investimento immobiliare.

La prova scritta richiede che il candidato abbia conoscenza dei fondamenti del diritto urbanistico ed ambientale che possono individuarsi, strutturalmente, nel rapporto fra funzione e potestà pianificatoria dell'ente locale e regionale e diritti della proprietà immobiliare e nella costruzione di processi di condivisione delle decisioni pianificatorie e progettuali. Dalla prova scritta dovrebbe infine scaturire la descrizione delle forme possibili di superamento degli strumenti urbanistici esistenti, a favore di quelli che possono sostanziare i nuovi possibili rapporti tra amministrazione, cittadini ed operatori. Posta la notevole articolazione della legislazione regionale la prova descritta potrebbe infine suggerire eventuali facoltative esplicitazioni di norme proprie di singole regioni.

Il paesaggista (sezione A, settore "paesaggistica")

I campi operativi dell'architetto del paesaggio, secondo le definizioni date nel 1998 dall'EFLA (*European Foundation for Landscape Architecture*) comprendono la progettazione di parchi e giardini pubblici e privati, giardini pensili, orti botanici, cimiteri e campi da golf; la riqualificazione di parchi, giardini e paesaggi storici; l'analisi, la valutazione e la pianificazione paesistica. Altri possibili settori in cui possono essere chiamati ad intervenire, quanto meno offrendo consulenza specialistica, riguardano gli studi di impatto ambientale, il recupero e la riqualificazione di cave, miniere e aree dismesse, la riqualificazione dei corsi d'acqua, l'inserimento paesistico di reti infrastrutturali ferroviarie, autostradali e di servizio.

I possibili ambiti di verifica delle sue conoscenze comprenderanno di conseguenza:

- l'analisi paesistica, indirizzata alla valutazione, alla interpretazione e alla diagnostica necessari per lo svolgimento di studi di impatto ambientale relativi al paesaggio;
- i contributi alla redazione di piani paesistici, piani del verde, progetti di inserimento nel paesaggio di complessi civili e industriali e nello sviluppo di proposte di riduzione dell'impatto di impianti e infrastrutture;
- la progettazione di nuove aree verdi, di sistemi del verde, di spazi aperti, di giardini privati e pubblici, di allestimento di mostre ed esposizioni, di assetto ed organizzazione delle aree scoperte di complessi turistici, di sistemazioni fluviali e cimiteriali, nonché degli interventi di recupero, valorizzazione e restauro di parchi, complessi ambientali storici e paesaggi culturali.

La prova scritta, in particolare, potrà mettere in luce l'attitudine alla collaborazione (con competenze specifiche sul paesaggio) svolta all'interno di gruppi di studio e di progettazione interdisciplinari; alla predisposizione di pareri, studi, relazioni, perizie implicanti conoscenze giuridiche sulla legislazione attinente la tutela dell'ambiente naturale e antropizzato e sulle specificità dell'esercizio della professione; alla concreta applicazione delle conoscenze acquisite di carattere tecnico, valutativo, estimativo e gestionale in ordine alla predisposizione di computi metrico-estimativi, alla direzione dei cantieri ed al controllo delle operazioni e delle tecniche di realizzazione delle opere a verde.

Il conservatore (sezione A, settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”)

Questo laureato specialistico deve acquisire una formazione teorico-scientifica, oltre che metodologico-operativa, tale da consentirgli di interpretare criticamente e rappresentare approfonditamente i problemi della conservazione dei beni architettonici ed ambientali, considerandone la molteplicità degli aspetti. Trova collocazione autonoma nel mercato del lavoro, con funzioni di responsabilità anche in tutte le istituzioni e gli enti pubblici e privati operanti nel campo del restauro e della valorizzazione.

Gli studi seguiti devono permettergli di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo i problemi sottostanti al restauro e alla conservazione dei beni architettonici e ambientali con un approccio multidisciplinare e con l'utilizzo, tra le altre, delle conoscenze acquisite nel campo dell'organizzazione e dell'etica professionale. Con l'obiettivo della realizzabilità dei progetti, deve poter intervenire nel processo di conservazione con piena conoscenza degli aspetti estetici, storico-critici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico-costruttivi, gestionali, economici e ambientali, ponendo particolare attenzione al momento della definizione degli usi compatibili. Deve infine saper esercitare attività di tutela con ruoli direttivi e di coordinamento di speciali sezioni relative agli ambiti di interesse delle istituzioni.

Gli argomenti dell'esame di Stato, posto che il D.P.R. 328/2001 non prevede lo svolgimento della prova pratica, potrebbero riguardare:

- il rilievo della consistenza e l'analisi del degrado e dei dissesti che interessino edifici, complessi edificati o parti del territorio di pregio architettonico e ambientale;
- lo svolgimento, con appropriata metodologia, di indagini storiche su tessuti urbani, emergenze culturali e esempi di architettura storica;
- gli studi per la conservazione, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione di beni e sistemi architettonici e ambientali di interesse storico (sia puntuali che di tipo diffuso);
- la valutazione economica e gestionale dei progetti di restauro e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali;
- le conoscenze giuridiche, con appropriata descrizione del dispiegamento dei loro effetti, riguardanti la legislazione sui lavori pubblici attinenti ai beni architettonici e ambientali, specialmente in materia di tutela e restauro.

L'architetto *iunior* (sezione B, settore “architettura”)

La prova pratica, così come indicata nel Decreto, riguarda le conoscenze e le capacità necessarie per svolgere i ruoli previsti di concorso e di collaborazione alle attività progettuali per le quali si richiede lo sviluppo grafico di un progetto dato. Si tratta di una prova che riguarda la conoscenza e l'impiego dell'apparato tecnico e quindi impone una comprensione ampia dei problemi connessi alla definizione e alla stesura degli elaborati progettuali. La prova scritta re-

lativa alla valutazione economica quantitativa della prova pratica costituisce una estensione della prova pratica stessa.

Nei limiti indicati dal Decreto il laureato può svolgere attività di progettazione di “costruzioni civili semplici”, con l'uso di metodologie standardizzate¹⁰, di cui deve saper mostrare la conoscenza e la padronanza. All'interno della seconda prova scritta, consistente in un tema o in una prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo, saranno individuati temi e modalità che, soprattutto all'interno della prova grafica (più adatta a rispondere alle finalità della verifica d'esame), consentano di verificare tale capacità.

Il pianificatore *iunior* (sezione B, settore “pianificazione”)

La prova pratica appare identica a quella disposta per il laureato specialistico. Differenze sensibili si trovano nella prova scritta riguardante la valutazione della “compatibilità” urbanistica di un'opera pubblica e nella successiva, scritta o grafica, tesa a verificare la preparazione nelle materie caratterizzanti. La prova orale rientra nello schema logico delle tematiche legislative della materia.

È logico ritenere che la dimostrazione pratica debba rispondere ad un livello di prestazioni che dovrebbero configurarsi nei termini di collaborazione e concorrenza alla redazione del piano o progetto urbanistico. Questa prova dovrebbe perciò tendere a dimostrare soprattutto gli obiettivi cui è finalizzata l'applicazione del sistema delle tecniche di analisi poste a base del piano o del progetto urbanistico. Tale condizione dovrebbe essere estesa anche ai caratteri delle altre tre prove.

Sulla base di queste considerazioni e dell'ampiezza di contenuto della prova pratica si ritiene che la valutazione d'esame debba consentire di riconoscere nel laureato soprattutto la convinzione dell'unità del processo pianificatorio e della sua costante reiterabilità a fronte delle innovazioni che lo stesso processo acquisisce nel tempo. In quest'ottica sembra proponibile l'accentuazione delle verifiche di conoscenza dei suoi strumenti gestionali.

4 I TIROCINI E I CORSI SOSTITUTIVI DELLE PROVE D'ESAME

Il D.P.R. 328/2001 agli artt. 17 (comma 5) e 18 (comma 4) dedicati agli esami di Stato rispettivamente per le sezioni A e B della professione di “architetto, pianificatore, paesagista e conservatore” recita testualmente: “*nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi durata massima di un anno, la partecipazione regolamentata a tali attività esonera dalla prova pratica*”.

Il Decreto introduce, quindi, nella disciplina abilitativa, la possibilità – e non l'imposizione – per il candidato, di scegliere se sostituire una prova, in particolare quella pratica, con un'attività di tirocinio documentata. È evidente il caratte-

¹⁰ In particolare modo dovrebbe essere chiarito se questa definizione influisce anche sulle tecniche (di disegno, di calcolo e di computo dei lavori) che il laureato deve assimilare e saper utilizzare, dal momento che nessuno più nega l'utilità del disegno automatico e nelle scuole di architettura l'uso del computer da parte degli studenti è in costante espansione,

ovviamente a discapito dei procedimenti manuali. Occorrerà perciò dare una risposta precisa a questo problema, per quel che riguarda non solo le modalità della prova pratica dell'esame di stato ma soprattutto le competenze attribuite, che per i laureati possono significare più ampie prospettive professionali.

re non obbligatorio dello stesso e la sua non coincidenza con le forme di tirocinio previste all'interno del percorso formativo universitario e costituenti il pacchetto minimo di crediti obbligatori per ottenere la laurea o la laurea specialistica. Anche per il tirocinio dovranno naturalmente essere seguiti percorsi particolari e differenziati per ciascuna delle sei figure professionali introdotte dal Decreto, avendo riguardo del fatto che esso non è previsto per i conservatori, in quanto non viene loro richiesto di sostenere la prova pratica all'esame di Stato, non rientrando la progettazione tra le loro competenze.

I tirocini previsti dalla legge in sostituzione della prova pratica per la professione di architetto costituiscono una grande novità per l'Italia. Praticato da gran tempo e obbligatoriamente in diversi stati europei e presente da sempre, ma in forme spontanee, nel nostro paese, il tirocinio post-laurea impone, d'ora in avanti, che evolva un vero e proprio costume all'interno del corpo professionale e universitario. C'è bisogno che si consolidi poco a poco in quelle forme stabili di conduzione e di rapporto che, seppur del tutto naturali per un mestiere basato largamente sull'esperienza e sulla sua trasmissione, necessitano di un certo tempo per diventare consuetudine, per definirsi e sedimentarsi in forma stabile.

IL TIROCINIO PROFESSIONALE PER GLI ARCHITETTI IN EUROPA

Paese	UE	Modalità di tirocinio
Austria	si	tre anni con esame
Belgio	si	da due a tre anni dopo il conseguimento della laurea (con controllo finale)
Danimarca	si	tre mesi durante l'ultimo anno del corso di laurea
Finlandia	si	di breve durata durante gli studi
Francia	si	sei mesi durante il secondo anno del terzo ciclo
Germania	si	da due a tre anni secondo i <i>Länder</i>
Gran Bretagna	si	un anno tra il terzo ed il quinto anno più due anni successivamente
Grecia	si	
Irlanda	si	un anno dopo il primo ciclo, due anni complessivamente
Italia	si	
Lussemburgo	si	
Norvegia	no	
Paesi Bassi	si	due anni obbligatori per l'iscrizione all'associazione privata BNA (<i>Bond van nederlandse architecten</i>)
Polonia	no	obbligatorio di tre anni
Portogallo	si	introdotto solo in alcune scuole, un anno obbligatorio dal 2002
Spagna	si	
Svezia	si	quattro mesi, obbligatorio per l'iscrizione all'associazione privata SAR (<i>Svenska arkitekters riksförbund</i>)
Svizzera	no	un anno tra il sesto e il settimo semestre
Ungheria	no	due anni dopo il diploma

Fonte dei dati: *Archiewro e Consiglio degli Architetti d'Europa (CAE) al 1999*

Nello sforzo di ricercare una terminologia non equivoca fra lingue e metodologie diverse, il già citato "Comitato Consultivo per la formazione nel campo dell'architettura" concordò definizioni puntuali su termini simili e ricorrenti, riportati dalla Direttiva:

– l'esperienza pratica è un termine usato per indicare "...

l'esperienza acquisita fuori degli istituti di formazione e dopo aver ottenuto i titoli accademici ...", obbligatoria in alcuni Stati membri;

- la formazione pratica consiste in "... programmi elaborati dalle scuole di architettura, anche in collaborazione con i professionisti, per dare un modello strutturato d'insegnamento imperniato sull'applicazione delle conoscenze teoriche a situazioni concrete e sulla realizzazione pratica del processo progettuale ...". Il termine abbraccia una gamma di attività che rientrano nel programma accademico o ne sono estranee ma è sempre in relazione ad esso e soggetto a supervisione;
- l'esperienza professionale viene "... acquisita in un contesto professionale attraverso il contatto diretto sia con la realizzazione di costruzioni, quanto nella conoscenza delle pratiche sia in architettura che in urbanistica ...". La responsabilità ricade, di regola, sui professionisti che impartiscono questa esperienza, efficace soprattutto al termine del programma di studi. Essa può essere dispensata anche durante gli studi ed implica, in questo caso, la partecipazione delle scuole;
- la formazione ed esperienza pratiche (tirocinio) sono l'espressione utilizzata più propriamente perché non si limita ai due elementi succitati, "... ma ne implica l'effettiva integrazione. L'obiettivo può essere raggiunto in più modi, in particolare introducendo degli elementi a stadi differenti ed in contesti diversi, secondo la struttura e le modalità dei cicli di studi esistenti o previsti ...".

Sempre secondo la stessa raccomandazione, l'esperienza pratica in un primo tempo può comprendere il lavoro con imprese di costruzione e su cantieri edili per permettere agli studenti o ai neolaureati di familiarizzare con i procedimenti costruttivi e di avvicinarsi alla realtà del mestiere, piuttosto che acquisire competenze specifiche.

La formazione completa, comunque, dovrà comprendere un programma di formazione pratica strutturata obbligatoria, nel quale sia compresa una esperienza professionale di almeno un anno, compiuta dopo l'ottenimento del diploma e coordinata con la professione. L'esperienza professionale deve essere controllata da uno studio di architettura, dalla scuola e dalle organizzazioni professionali riconosciute. Per ciò che concerne lo studio, la supervisione dovrà essere assicurata da un architetto sperimentato, pienamente responsabile dell'esecuzione del programma. Lo studio potrà essere di dimensioni grandi o piccole, pubblico o privato, purché abbia un programma differenziato di lavoro. Durante tutto il programma di formazione pratica, le attività e la partecipazione del tirocinante dovranno essere annotate in un registro.

Nasce quindi l'esigenza di mettere in atto tutte le iniziative possibili affinché i programmi di formazione pratica siano indirizzati a facilitare anche gli scambi internazionali. Anche se le differenze di organizzazione della professione, nei vari Stati, potranno generare problemi di comparabilità, la libera circolazione e gli scambi debbono essere al primo posto nella scala delle priorità.

Un accordo raggiunto nel giugno 1998 in Italia dalla commissione paritetica Università-Consiglio Nazionale degli Architetti¹¹ e finalizzato all'istituzione di un tirocinio

¹¹ Pubblicato sulla rivista "L'Architetto" n. 132 del 1999.

obbligatorio, così come richiesto dalle raccomandazioni CEE, permette di individuare le linee-guida per tutti i punti che in qualche modo possano essere riconducibili al tirocinio previsto dal Decreto:

- deve essere svolto dopo aver superato tutti gli esami del corso di studi, con la possibilità comunque di ottemperare a tale adempimento contestualmente alla preparazione della tesi di laurea durante l'ultimo anno universitario;
- deve comportare un impegno complessivo pari a 800 ore di attività, valutabile con la formula dei crediti in modo da consentire che una parte di detto impegno, non superiore alle 300 ore, possa essere svolta anche presso strutture universitarie. Tali strutture dovranno essere accreditate e l'attività in esse svolta dovrà essere indipendente dalla didattica;
- deve compiersi presso strutture private (studi professionali, società professionali e imprese o industrie del settore) italiane o di altri paesi della Commissione Europea o pubbliche (uffici tecnici di pubbliche amministrazioni, università ed enti locali);
- deve essere correlato alla nuova configurazione dell'esame di Stato, nel senso che la prova di esame verterà sull'esperienza maturata dal tirocinante durante il periodo di praticantato, documentato con elaborati e materiali vari opportunamente raccolti a dimostrazione del tipo di esperienza svolta e della capacità di inserimento nel contesto professionale scelto;
- deve essere indipendente e separato, per quanto attiene alle responsabilità istituzionali, dal corso di studi universitario ed essere quindi posto sotto la guida organizzativa ed il controllo dell'Ordine professionale, stabilendo forme di collaborazione con l'Università opportunamente convenzionate.

Per quanto riguarda invece i tirocini interni alle strutture universitarie è indispensabile che questi vengano imperniati su attività concrete, legate a temi impegnativi, complessi e fortemente connessi ai caratteri indicati dalla riforma dell'esame di Stato per quanto riguarda le attività professionali degli iscritti nella sezione A (art. 16, comma 1) ovvero "... attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali ...". Tali caratteri, riguardando in generale le attività dell'architetto, devono trovare luoghi nei quali la sperimentazione sia condotta secondo modalità avanzate in termini di rapporti interdisciplinari, di dotazione di strumenti e spazi, di rapporti con realtà estere, ecc. Rendere operative le scuo-

le significa infatti creare ambienti nei quali poter coniugare formazione e avanzamento scientifico e rafforzarne il compito educativo attraverso la costruzione dell'esperienza.

Il D.P.R. 328/2001 all'art.5, comma 2, così recita inoltre: "*Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini professionali*". Occorre, quindi, saper tenere conto delle modalità e degli strumenti previsti nel testo della Direttiva 85/384 CEE e nelle esperienze avviate all'estero istituendo un periodo sperimentale adeguato e sufficiente a tenere sotto speciale osservazione il sistema previsto.

Più liberi devono essere considerati in ogni caso la struttura ed i contenuti dei corsi eventualmente da attivare, di natura "professionalizzante", che una volta seguiti con profitto dovrebbero consentire l'esenzione da una delle prove scritte. Le iniziative-pilota condotte in alcune facoltà italiane consentono di segnalare come i più meritevoli di diventare alternative alla prova scritta siano quei corsi sperimentali (anche nella forma del *workshop*) che investono aspetti specifici e concreti dell'esercizio professionale. Essi devono saper anticipare, con il concorso di docenti esperti e professionalmente attivi, possibilmente segnalati o concordati dagli Ordini che si vorranno convenzionare con le Università, le modalità di svolgimento di attività che obbligatoriamente fanno parte del bagaglio di conoscenze di un professionista: ad esempio le responsabilità amministrative, civili e penali, la deontologia, la sicurezza nel progetto e sul cantiere, la direzione e la contabilità dei lavori.

La loro durata dovrebbe essere pari a 120 ore, essendo da commisurarsi all'unico corso (di competenza degli Ordini professionali) che ha dato origine, negli ultimi anni ad attestazioni di frequenza abilitanti: quello per diventare responsabile della sicurezza previsto dal D. Lgs. 494/1996.

E per la loro natura, dovranno essere concepiti e sviluppati in stretto accordo tra le strutture didattiche universitarie e gli Ordini o le loro Federazioni. Naturalmente, la loro esplicita configurazione di complemento formativo professionalizzante non potrà che portare il candidato all'esame di Stato, una volta che abbia superato il necessario esame di profitto finale anche di siffatti corsi, all'esenzione della prova scritta "... vertente sulle problematiche culturali e conoscitive ..." dell'architettura.

**CLASSI DI LAUREA E ACCESSO
AI SETTORI DEGLI ALBI
DELLE PROFESSIONI TECNICHE
SECONDO IL D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328**

	Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore		Dottore agronomo e Dottore forestale	Geologo	Ingegnere			
	Architetto	Pianificatore territoriale			Paesaggista	Conservatore dei beni architettonici ed ambientali	Ingegnere ambientale	Ingegnere industriale
3/S. Architettura del paesaggio			■					
4/S. Architettura e ingegneria edile - corso corrispondente direttiva 85/384/cee	■	■	■				■	
7/S. Biotecnologie agrarie				■				
10/S. Conservazione dei beni architettonici ed ambientali				■				
23/S. Informatica								■
25/S. Ingegneria aerospaziale e aeronautica								■
26/S. Ingegneria biomedica								■
27/S. Ingegneria chimica								■
28/S. Ingegneria civile							■	
29/S. Ingegneria dell'automazione								■
30/S. Ingegneria delle telecomunicazioni								■
31/S. Ingegneria elettronica								■
32/S. Ingegneria elettronica								■
33/S. Ingegneria energetica e nucleare								■
34/S. Ingegneria gestionale								■
35/S. Ingegneria informatica								■
36/S. Ingegneria meccanica								■
37/S. Ingegneria navale								■
38/S. Ingegneria per l'ambiente e il territorio								■
54/S. Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale		■						
61/S. Scienza e ingegneria dei materiali								■
74/S. Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali								
77/S. Scienze e tecnologie agrarie								
78/S. Scienze e tecnologie agroalimentari								
79/S. Scienze e tecnologie agrozootecniche								
82/S. Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio						■		
82/S. Scienze geofisiche								■
86/S. Scienze geologiche								■
88/S. Scienze per la cooperazione allo sviluppo								■

Tabella A (prevista dall'art. 8, comma 3) - Possibilità di accesso all'esame di Stato della Sezione B per i diplomati nei corsi triennali di diploma universitario

ALBO PROFESSIONALE	DIPLOMI UNIVERSITARI
<p>Architetto - Sezione B</p> <p>Settore architettura</p> <p>Settore pianificazione</p>	<p>Edilizia Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno</p> <p>Operatore tecnico ambientale Sistemi informativi territoriali Tecnico di misure ambientali Valutazione e controllo ambientale</p>
<p>Ingegnere - Sezione B</p> <p>Settore civile e ambientale</p> <p>Settore industriale</p> <p>Settore dell'informazione</p>	<p>Edilizia Ingegneria civile Ingegneria dell'ambiente e delle risorse Ingegneria delle infrastrutture Ingegneria Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile</p> <p>Ingegneria aerospaziale Ingegneria biomedica Ingegneria chimica Ingegneria dei materiali Ingegneria dell'automazione Ingegneria delle materie plastiche Ingegneria elettrica Ingegneria elettrica con teledidattica Ingegneria energetica Ingegneria industriale Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile Ingegneria meccanica Produzione industriale Scienza e ingegneria dei materiali Tecnologie industriali e dei materiali</p> <p>Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria dell'automazione Ingegneria elettronica Ingegneria informatica Ingegneria logistica e della produzione Economia e ingegneria della qualità Ingegneria biomedica</p>

CENNI SULL'ORDINAMENTO E SULL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Riccardo Bedrone

1 L'ORDINE PROFESSIONALE

L'esercizio professionale degli architetti è protetto da un ordinamento introdotto con la legge n. 1395 del 1923, successivamente integrato dalle norme regolamentari del 1925 (approvate con Regio Decreto n. 2537), riguardanti sia l'architetto che l'ingegnere. Entrambi i provvedimenti, anche se entrati in vigore durante il fascismo, sono ispirati alla disciplina delle professioni liberali nata in Italia nella seconda metà del XIX secolo: il fascismo provvide invece a sopprimere gli Ordini, trasferendone le funzioni ai sindacati professionali operanti all'interno delle corporazioni, che costituivano l'organizzazione unitaria delle forze di produzione del paese. Prescrizioni ulteriori, volte al ripristino degli albi e delle funzioni disciplinari degli Ordini, vennero emanate durante la guerra (con il Decreto luogotenenziale n. 262 del 1944) dopo di che non sono più intervenuti cambiamenti. In sostanza il corpo normativo che riguarda le modalità di svolgimento della attività degli architetti è concentrato nella produzione legislativa del biennio 1923-25 (naturalmente emendata a seguito della entrata in vigore della Costituzione Repubblicana), che ha dato origine a tutto il modello ordinamentale sul quale si basano ancor oggi il raggiungimento e il godimento dello *status* di architetto (o di ingegnere) professionale.

Come si può ben immaginare, una professione descritta e regolata da norme che risalgono a quasi ottant'anni orsono sicuramente necessita di revisioni profonde e di incisivi aggiornamenti. Peraltro il periodo in cui l'organizzazione professionale è stata formalmente disciplinata coincideva con il primo dispiegarsi dell'assetto istituzionale dello Stato fascista: gli enti di rappresentanza professionale non potevano allora essere intesi – come avviene oggi – come enti di diritto pubblico costituenti articolazioni decentrate del Ministero di Giustizia (cioè essenzialmente come organi giudicanti). All'epoca vennero trasformati, semmai, in strutture ausiliarie dello Stato e più specificamente nei raggruppamenti di categoria che dovevano contribuire a indirizzare le politiche economiche e sociali del governo, secondo un modello di organizzazione statale che trovava all'interno delle rappresentanze delle libere professioni uno dei suoi appoggi.

Con il passare del tempo questo modello comportamentale ha mostrato i suoi limiti evidenti, in primo luogo di significatività della rappresentanza e di giustificabilità degli interessi di cui era portatore. Alla fine della guerra, con la caduta della dittatura e il ripristino delle istituzioni democratiche, gli Ordini hanno ripreso finalità e denominazione originari, anche se le loro attribuzioni non sono cambiate radicalmente, nel senso che i Consigli sono passati più semplicemente da quel ruolo sindacale che possedevano nella corporazione ad un ruolo prevalentemente notarile e di vigilanza, come magistratura di categoria, senza alcuna apprezzabile estensione delle loro attribuzioni.

Se oggi si parla degli Ordini come di enti periferici

dello Stato è perché i loro compiti essenziali sono rimasti rivolti alla tutela, non più dei professionisti, ma dell'interesse pubblico e quindi all'imposizione del rispetto di norme di carattere disciplinare da parte degli iscritti. I loro compiti di magistratura settoriale si esprimono nel controllo sull'attività dei professionisti (iscritti agli albi di cui sono tenutari) e nella repressione degli abusi che essi possono commettere nello svolgimento della professione. La vigilanza costituisce una funzione istituzionale cui i Consigli degli Ordini non possono sottrarsi e tale attribuzione impone una puntuale verifica dei comportamenti che presentano alterazioni rispetto al modello di condotta prospettato dal *corpus* delle norme di autoregolamentazione che vengono chiamate deontologiche (il cui significato è "studio dei doveri").

Il codice di comportamento di un libero professionista è quindi, in generale, delineato dall'insieme delle norme deontologiche – nazionali e locali – vigenti, volte a fornire alla collettività rassicurazioni e garanzie sulla eticità di chi è autorizzato a svolgere una professione in virtù della sua appartenenza ad un Ordine: vale, con diverse declinazioni ispirate alle specificità delle professioni esercitate, per avvocati, medici, farmacisti, ingegneri, ecc. e, naturalmente, anche per gli architetti.

Naturalmente ad un Ordine oggi non compete solo la responsabilità di far rispettare le norme deontologiche, ma la sua funzione originaria e prevalente resta ancora questa. Da ciò discende chiaramente che un Ordine non è e non deve essere confuso né con una libera associazione né con un sindacato, poiché non è nato né si è adattato nel tempo per svolgere il ruolo di difesa o di promozione di interessi – economici, sociali, culturali – della categoria specifica che riunisce.

Il fine che deve perseguire un Ordine è il raggiungimento di quell'interesse collettivo che si traduce nella tutela della capacità professionale, da mettere a servizio della società nelle migliori condizioni possibili: il che significa anche la difesa dei propri iscritti, quando nei loro confronti vengono compiute azioni che possono impedire lo svolgimento delle loro prestazioni intellettuali in piena libertà e con la maggior efficienza possibile. In questo senso l'interesse collettivo l'Ordine lo persegue anche quando punisce gli iscritti che compiono atti – non necessariamente criminosi – tendenti a soddisfare il loro interesse particolare, ma a discapito di quell'interesse generale che la società si attende che scaturisca dall'opera frutto di un'attività professionale protetta.

I compiti dell'Ordine

Fin dalle origini, del resto, agli Ordini sono state attribuite queste finalità, più alcune altre incombenze, di carattere burocratico, che tendono a rafforzarne il carattere di istituto autoregolamentato di servizio generale più che di tutela della categoria rappresentata e che si possono riassumere sinteticamente:

– tenere aggiornato l'elenco degli iscritti, dal momento che sono gli Ordini i depositari degli albi professionali;

- stabilire e riscuotere annualmente le quote di iscrizione, di entità relazionata al costo dei servizi da svolgere istituzionalmente e delle spese obbligatoriamente da sostenere;
- fornire pareri a tutti coloro che lo desiderano, tenendo conto che quello più comune è diretto ad esprimere la congruità degli onorari richiesti al proprio cliente per le prestazioni svolte, in applicazione delle tariffe professionali;
- vigilare sull'esercizio della professione e intervenire nei casi di violazione, da accertare, delle norme deontologiche.

La tenuta dell'albo è, con ogni evidenza, un compito di *routine*, perché impone essenzialmente agli uffici di verificare che coloro che intendono svolgere la libera professione abbiano conseguito la laurea prevista, abbiano superato l'esame di Stato, non abbiano pendenze con la giustizia e che non ci siano motivazioni di cui si possa avere notizia tali da sconsigliare di consentire loro l'esercizio della libera professione. E sono quindi molto rari i casi in cui il Consiglio dell'Ordine rifiuta l'iscrizione a qualcuno, per la mancanza di tali requisiti. D'altra parte, non sono consentite agli Ordini discrezionalità che possano configurarsi, sotto qualsiasi forma, come indebita protezione di chi è già iscritto o come contingentamento degli accessi (fatto salvo il numero chiuso previsto dall'ordinamento per farmacisti e notai).

Chi in Italia vuole svolgere la professione di architetto e possiede i requisiti di legge (laureato e abilitato con qualsiasi punteggio, incensurato e con una accertabile buona condotta) ha diritto quindi non solo di far domanda ma anche di ottenere l'iscrizione al proprio Ordine professionale, che è quello che ha sede nella provincia dove risiede.

Quanto all'emissione di pareri, per lungo tempo gli Ordini degli Architetti sono stati impegnati per lo più nel valutare la corrispondenza tra ammontare delle parcelle e tariffe professionali, per categorie di prestazioni e per scaglioni di importo delle opere progettate e realizzate: un compito cui erano tenuti obbligatoriamente – ancorché non sia mai stato obbligatorio in Italia rivolgersi loro e richiedere tale parere – per attestare non tanto la qualità del lavoro svolto dal progettista quanto l'esatta applicazione degli onorari e delle spese.

Soprattutto le pubbliche amministrazioni hanno concorso a instaurare questa prassi, rafforzando l'autorevolezza degli Ordini come istituti accreditati per la verifica dei compensi, poiché, fino ai tempi più recenti, i controlli sulle spese degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche imponevano, per l'approvazione delle delibere di liquidazione dei professionisti, la vidimazione delle loro parcelle come misura liberatoria. E ciò ha offerto agli Ordini l'unica altra fonte certa, continuativa e di apprezzabile entità di entrate consentita dalla loro legge istitutiva, cioè i diritti di vidimazione, corrispondenti ad una percentuale autodeterminata e imposta su tutto il territorio provinciale di loro competenza, pari in media all'1%-2% degli onorari liquidati. Una fonte che di recente si è praticamente esaurita, come conseguenza della esplicita rinuncia, da parte degli enti di controllo sugli atti delle pubbliche amministrazioni, ad impor-

re ulteriormente tale forma di certificazione ordinistica sui compensi professionali.

L'Ordine è tenuto ovviamente anche a fornire pareri d'altra natura e finalità: sui conflitti che con una certa frequenza nascono tra colleghi o con i loro committenti, su particolari aspetti dell'attività normativa e regolamentare degli enti pubblici che possono interessare gli architetti, sull'interpretazione di provvedimenti legislativi che ineriscono l'attività dei propri iscritti, sui confronti tra più candidati che vertono sulle idoneità professionali o sulle capacità creative. In questi ultimi casi si esprime attraverso i suoi rappresentanti appositamente nominati, quando viene chiamato dalle pubbliche amministrazioni a fare parte delle commissioni giudicatrici per l'assunzione di personale, o delle giurie nei concorsi di idee o di progettazione, o di organismi con funzioni consultive, dalle Commissioni edilizie comunali a quelle preposte all'esame dei progetti di opere pubbliche o di provvedimenti di carattere prescrittivo.

Le prospettive di riforma

Questo insieme di compiti, ancor oggi sostanzialmente immutato dopo tanti anni, è stato svolto però con un progressivo mutamento dello sfondo operativo, a partire dagli anni settanta. Con il passaggio delle università da sedi riservate di formazione intellettuale e professionale privilegiata a istituti di acculturazione di massa, gli Ordini ne subiscono gli stessi traumi, conseguenti al crescere impetuoso e progressivo delle domande di iscrizione negli albi di neolaureati. Soprattutto per gli architetti si esaurisce una storica concezione elitaria della professione, mentre l'esercizio professionale diviene tendenzialmente più difficile a causa di un inarrestabile fenomeno di accrescimento dei laureati, tanto ampio da non trovare riscontri in nessun altro paese al mondo.

Gli Ordini quindi a poco a poco sono stati costretti a forzare la loro natura e le loro funzioni, sotto la spinta delle richieste eterogenee – chiarimenti, sollecitazioni, consigli, protezioni, aiuti – di un numero crescente di iscritti rivolte all'unico organismo che, seppur impropriamente, pareva rappresentarli e li rappresenta ancora, almeno nell'opinione comune: come se fossero un sindacato più che una magistratura.

Obbligati a reinterpretare la legge istitutiva, nell'attesa mai soddisfatta di una riforma, per adattarsi a diventare qualcosa di più e di diverso, in certi casi ai limiti del consentito; a poco a poco sottoposti a controlli pubblici sempre più penetranti sulla propria contabilità (benché amministrino unicamente risorse private); sospettati di tenere una condotta protezionistica nei confronti dei propri iscritti (con l'imposizione di tariffe professionali inderogabili, l'applicazione di sbarramenti impliciti all'iscrizione negli albi conseguenti ad eccessiva severità negli esami di Stato, la supposta difesa aprioristica del loro operato in ogni circostanza); gli Ordini non potevano, con il completamento del mercato unico europeo, non interessare gli organi preposti, a livello comunitario e nazionale (ove opera la cosiddetta "Commissione *Antitrust*"), alla vigilanza sulla libertà di concorrenza e alla difesa del consumatore¹.

¹ In Italia manca una fonte unitaria di conformazione delle professioni e il quadro fondamentale di riferimento si presenta complesso ed articolato. Al di là di tale articolazione ciò che caratterizza il sistema italiano di regolamentazioni è il pregnante potere disciplinatorio degli Ordini (per i laureati) e dei Collegi (per i diplomati). Proprio per indagare sulla compatibilità di tale potere con le libertà assicurate dal mer-

cato unico venne condotta dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza (la cosiddetta "*Antitrust*") un'indagine conoscitiva, avviata nel 1994 su richiesta del Presidente del Consiglio e giunta a compimento nel 1997, sulla natura degli Ordini professionali e sulla loro eventuale violazione dei principi di libertà e di rispetto della piena concorrenza.

Dopo che più volte negli ultimi anni è stata messa in discussione la loro utilità e dunque la loro esistenza, da parte di una sorta di “blocco sociale” eterogeneo comprendente forze politiche, sindacati, associazioni di categorie imprenditoriali e nuove figure operanti come aggregazione finanziario-professionale, sembra ormai accantonata l'ipotesi di scioglierli, in quanto componente più o meno importante di sistema di protezioni da scardinare. E sta emergendo invece un nuovo modello ordinistico, da tradurre ancora in provvedimento di legge, che assegnerebbe loro compiti di aggiornamento e di accreditamento professionale degli iscritti più che di registrazione e controllo degli accessi, facendoli in tal modo diventare a pieno titolo, anche in Italia, soggetti che assecondano – con la verifica e l'innalzamento delle capacità professionali – il dispiegamento delle leggi della domanda e dell'offerta di un mercato particolare come quello delle prestazioni intellettuali.

Certo è che, su un mercato sempre più teso a ridurre alla considerazione di un servizio anche lo svolgimento di una prestazione professionale, avvocati, dottori, commercialisti, ingegneri, architetti, insomma tutto il panorama delle professioni regolamentate già da tempo deve fare i conti con l'affermazione delle regole di liberalizzazione che di un mercato concorrenziale sono proprie. Il problema, secondo la “Commissione *Antitrust*”, non è di impedire la concorrenza tra professionisti all'interno del paese, quando nell'Unione Europea essa è sempre più largamente sollecitata e praticata, ma di adeguare la qualità delle professioni che gli Ordini rappresentano al livello di eccellenza richiesto, in quel mercato che da un lato denuncia la presenza di abusivi o di figure di preparazione insufficiente od approssimativa e dall'altro comincia a registrare l'ingresso massiccio di società professionali e multinazionali che erogano un servizio a prezzi inferiori ai minimi tariffari, senza contare la spersonalizzazione del rapporto con la committenza che la loro configurazione giuridica introduce e che rendono il codice deontologico, il quale invece chiamava in causa le responsabilità personali dei professionisti.

Dal punto di vista della scienza economica si rileva che la fornitura di prestazioni professionali è caratterizzata da asimmetria di conoscenze tra chi la eroga e chi la riceve. In una materia tanto delicata, non sarebbe possibile demandare la valutazione della capacità e la sanzione dell'incapacità ad organi esterni – dai tribunali ai comitati camerali – che per quanto autorevoli non possiedono le conoscenze necessarie a esprimere giudizi sulle prestazioni svolte. Né potrebbero esercitare controlli o comminare sanzioni le libere associazioni, al cui modello di funzionamento, soprattutto di quelle di più antica origine nei paesi di tradizione liberistica, taluni vorrebbero rifarsi in Italia per abolire ogni forma di protezione sull'esercizio delle professioni.

I vantaggi di una regolazione della professione gestita dai suoi organi rappresentativi stanno però nel fatto che è più facile, e meno oneroso per la collettività, per chi svolge

la stessa professione valutare i bisogni e giudicare i comportamenti dei colleghi. Ecco perché, in ultima analisi, probabilmente continuerà a spettare agli Ordini professionali la funzione comparativa sull'attività dei professionisti, cui si aggiungerà quella di formazione e aggiornamento. Perché lo svolgimento di tali compiti, affidato non a organismi elettivi e rappresentativi di autoregolamentazione ma ad altri enti pubblici o privati, costerebbe di più².

2 LA DEONTOLOGIA

Le attività professionali protette si contraddistinguono per tre aspetti fondamentali:

- il carattere spiccatamente intellettuale delle prestazioni;
- l'indipendenza del professionista, il quale deve essere libero nell'effettuazione delle proprie scelte, al punto che se non si sente di condividere l'impronta della prestazione voluta dal suo committente è libero di rinunciare all'incarico;
- la fiduciarità del rapporto, che rende a sua volta il committente libero di scegliere il professionista di suo gradimento, che ritiene tecnicamente più capace e moralmente più affidabile.

Tenere un comportamento appropriato è un obbligo che riguarda tutti i professionisti intellettuali e non solo gli architetti. E il denominatore comune della correttezza è un atteggiamento in forza del quale si dà priorità all'interesse generale, all'interesse del proprio cliente e si subordina a questi due interessi il proprio interesse personale che è quello della remunerazione o comunque dell'affermazione professionale.

Se si osserva che la correttezza di un comportamento, cioè la sua conformità all'etica di categoria, è espressamente enunciata da quella legge 1395/1923 che ha riconosciuto come liberi professionisti gli architetti e in particolare dalle disposizioni di due articoli del Regolamento del 1925, si ricava la necessità di adottare norme che definiscano quali siano i comportamenti a tale etica conformi.

L'art. 5 precisa che il Consiglio è preposto alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, introducendo un chiaro riferimento ad una esigenza comportamentale; l'articolo 37 aggiunge che il Consiglio vigila sul mantenimento della disciplina degli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza, aggiungendo altre due definizioni a quello che deve essere il modello di comportamento da tenersi.

La deontologia risulta essere dunque un coacervo di regole, in parte scritte e in parte non scritte, in forza delle quali i liberi professionisti rispettano le suddette esigenze di correttezza, di decoro, di probità e di diligenza. Sono regole di carattere extragiuridico che però assumono valenza giuridica nel senso giurisdizionale, e nel momento in cui vengono applicate e in conseguenza della loro applicazione può derivarne una sanzione, cui si perviene con l'emissione di un prov-

² La sola iscrizione all'Albo comporterebbe quanto meno il pagamento di un diritto fisso commisurato al costo del personale impegnato nelle registrazioni. Solo le Camere di Commercio, al momento, sarebbero attrezzate per svolgere immediatamente questo compito, in caso contrario occorrerebbe costituire uffici appositi. A questi ultimi non potrebbe però esser richiesta l'emissione di pareri che comportino la formazione di giudizi di merito e quindi il possesso delle conoscenze

che si conquistano solo con l'esercizio di un'attività professionale. Dunque tali pareri dovrebbero essere prodotti, a pagamento, da esperti appositamente incaricati. Si penanfine alla materiale impossibilità – in termini di risorse umane e materiali da impiegare – di trasferire alla magistratura ordinaria, già cronicamente in arretrato sulla propria attività giudiziaria istituzionale, l'accertamento e la repressione delle violazioni deontologiche.

vedimento che nella sua fase finale può essere esaminato di fronte alla Suprema Corte di Cassazione. Sono regole inoltre che si impongono alla conoscenza del professionista cosicché egli è tenuto ad apprenderle, per quanto per loro natura siano in una certa misura mutevoli, nel senso che devono adattarsi alla coscienza collettiva e alla sua evoluzione.

Le fonti sono la consuetudine, cioè tutto quello che è divenuto pratica costante come derivazione del comportamento passato dei colleghi, sono gli scritti degli organi rappresentativi di categoria e quindi l'insieme delle regole in materia approvate dal Consiglio Nazionale degli Architetti, possono esserlo inoltre essere le pronunce e le decisioni prese da un Consiglio provinciale dell'Ordine.

Se è vero che si tratta di regole che devono far parte delle conoscenze professionali, è altrettanto vero che almeno le facoltà universitarie professionalizzanti dovrebbero integrare il corso di studi – e oggi non è così – con una preparazione sulle tematiche della deontologia, perché solo il crescere di una coscienza professionale induce quella sensibilità che è poi propria di chi sa bene in cosa consista la correttezza nel proprio operare, anche se è poi calandosi nel mondo del lavoro che si giunge realmente a comprendere quali siano le condotte da non porre assolutamente in essere, se non per legittima difesa.

Il “codice” deontologico

Si è verificata comunque una tendenza alla codificazione delle norme deontologiche, quanto meno per gli architetti. La prima stesura di tali norme in forma compiuta, emanate come insieme unificato, risale al 1968, e venne curata dal Consiglio nazionale degli Architetti. Anche il Consiglio dell'Ordine di Roma vi si cimentò, approvandone una diversa redazione che divenne il suo “codice deontologico”: ebbe successo e diffusione impreveduti anche tra gli altri ordini italiani. La versione rivista dal Consiglio di Roma aveva soltanto 11 articoli, quella iniziale del Consiglio Nazionale degli Architetti ne comprendeva 46. Soltanto alla fine del 1993 ne è stato approvato un testo riformato, adottato dalla maggioranza degli ordini italiani, che è entrato in vigore dal primo gennaio del 1994 e che integrando o rivedendo profondamente l'impostazione precedente, ha portato il loro numero complessivo a 62.

Con questa codificazione non si esaurisce l'elenco delle condotte che possono avere rilievo deontologico, perché nell'ampio concetto della violazione dei doveri di diligenza, probità e correttezza professionale, possono rientrare altre fattispecie non previste, ma ritenute meritevoli di repressione da parte di singoli Ordini professionali.

La probità si riconosce nell'integrità e nella serietà morale del professionista. Probo dunque è, per esempio, chi avverte il proprio potenziale cliente che la prestazione che gli viene richiesta costerà di più di quanto potrà ricavarne – materialmente o moralmente – e si rifiuta di erogarla per non approfittarne, a meno che il cliente non gli dichiari apertamente di avere coscienza del danno che potrebbe subirne e manifesti la volontà di richiedere egualmente la prestazione. Questo è un comportamento probo, corretto, di persona moralmente integra, cioè di un professionista serio che sa anteporre ai suoi interessi quelli del suo cliente.

Ma non sempre le norme deontologiche vigenti permettono di scoprire e perseguire chi non tiene analogo comportamento. In questi casi può supplire il giudizio del

Consiglio dell'Ordine cui la questione venga sottoposta. Va comunque sempre segnalato il fatto che non tutto ciò che è illecito deontologicamente è stato codificato, così come non tutte le volte in cui un architetto si macchia di un reato commette anche illecito deontologico.

Quali sono i reati che costituiscono anche violazione deontologica? Certamente quelli che hanno direttamente a che fare con l'esercizio della professione, come gli abusi edilizi, in particolare modo se sono stati commessi con dolo, cioè con coscienza e volontà dell'azione, nel contravvenire il precetto penale. In effetti il contravvenirlo volontariamente implica un venir meno a un dovere di probità che grava indifferentemente su tutti i cittadini, quindi a maggior ragione il professionista che commette un reato con dolo commette anche un illecito deontologico: ad esempio, se compie un furto su un'autovettura. Per tacere di altri reati, di cui si sono macchiati molti architetti così come molti altri professionisti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, quali la concussione, la corruzione, l'abuso in atti d'ufficio, il falso in atto pubblico, che hanno indubbiamente rilievo sotto il profilo disciplinare.

D'altro canto, ci sono certamente reati che non dovrebbero costituire, nella libera valutazione dei Consigli degli Ordini che esaminano il contegno dei loro iscritti, un illecito deontologico comportante un provvedimento disciplinare. La valutazione va fatta caso per caso. Ma se un architetto viene imputato di omicidio colposo perché alla guida del suo autoveicolo contravveniva alle norme sulla circolazione stradale e uccideva un pedone per disgrazia, pensare di sanzionarlo disciplinarmente in questo circostanza sfortunata pare veramente troppo. Se però il presupposto alla violazione delle norme del codice della strada è l'assunzione di stupefacenti o l'ubriachezza, la cosa può invece essere esaminata anche sotto il profilo disciplinare.

In ogni caso, le sanzioni sono previste dall'art. 45 del Regolamento del 1925 e sono quattro:

- l'avvertimento, erogato nei casi di condotte di più lieve rilevanza deontologica o come misura repressiva adottata dai Consigli dell'Ordine più garantisti perché meno percepibile, risulta il provvedimento più frequente; ne resta traccia nel *curriculum* personale dell'architetto ma non costituisce precedente, e consiste di un richiamo scritto;
- la censura, che è un richiamo ufficiale, espresso in forma scritta come diffida inoltrata all'iscritto con la quale gli si rendono note le scorrettezze messe in essere nell'esercizio dell'attività professionale, lo si rimprovera e lo si invita formalmente a non ripetere l'azione riprovata;
- la sospensione, che in ordine di severità crescente interviene già nel caso delle mancanze più gravi e impedisce l'esercizio professionale, a chi ne è colpito, per un periodo la cui durata non può essere superiore a sei mesi;
- la cancellazione, infine, che a dispetto dell'apparenza non si pone come provvedimento definitivo ma temporaneo, come la sospensione; può essere intesa infatti come una forma di sospensione automatica per due anni e consente, a domanda e dietro parere conforme e motivato del Consiglio dell'Ordine, la reinscrizione negli albi professionali. Dopo tale periodo può essere revocata con una sorta di riabilitazione.

3 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI

Il principio generale a cui attenersi nello svolgimento di qualsiasi attività professionale – nella specie l'attività del-

l'architetto – è che la prudenza deve essere la grande maestra di vita: mai fare cose che sembrino affrettate, che appaiano fuori dall'ordinario, che facciano trapelare una non completa cognizione di quello che si compie. Serve cercare invece di ragionare avendo come punto di riferimento le cose che sono governabili, dominabili, che in certa misura si riescono a rappresentare dalla genesi fino al loro ultimo compimento, anche perché il criterio della prudenza, che sembra più di ordine etico-morale e comportamentale, in realtà è uno di quelli che il legislatore ha utilizzato per valutare le condotte professionali.

Il concetto di responsabilità, come è logico, è legato inevitabilmente ad un concetto che precede, quello della obbligazione: c'è responsabilità nel momento in cui, in presenza di un certo obbligo, questo non viene adempiuto. Il nostro Codice Civile, che è legge del 1942 ma che è sicuramente legge di attualità – anche perché tuttora vigente – identifica tra le fonti di obbligazioni una serie di istituti che sono:

- 1) il contratto (entriamo in un negozio per fare un acquisto, dunque stipuliamo un contratto con il negoziante a prestazioni corrispettive tali per cui, a fronte della merce che ci consegna, ci obblighiamo a corrispondergli il prezzo relativo; l'obbligazione di pagarla trae la sua genesi nel contratto di compravendita che accettiamo – è un contratto verbale, non essendo possibile stipularne uno scritto tutte le volte che andiamo a far compere – però la forma per questo tipo di contratto è libera, per cui non sono richieste caratteristiche particolari);
- 2) il fatto illecito, che non deve necessariamente identificarsi con il reato, ovvero con la violazione del Codice Penale ed è descritto all'art. 2043 del Codice Civile come qualunque fatto dannoso o pericoloso, che crea in capo a qualcun altro evidenti conseguenze dannose o pericolose (fatto illecito, come esempio, è il comportamento imprudente dell'automobilista che investe il passante sulle strisce pedonali e discende dalla condotta contravvenzionale tenuta da chi, sapendo di dover concedere la precedenza al passante che cammina in sede protetta, ciononostante non si ferma. L'obbligazione che ne deriva è di carattere risarcitorio);
- 3) ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Tutto ciò, ai sensi dell'art. 1173 del Codice Civile sulle fonti di obbligazione nell'ambito della responsabilità civile, si traduce nell'individuazione di due forme di coinvolgimento: una di carattere contrattuale (la responsabilità che deriva al professionista per effetto dell'essere incaricato da un committente dell'esecuzione di una certa prestazione) e una di ordine extracontrattuale (che non ha cioè la sua genesi nel contratto ma in un fatto esterno, sia esso illecito o di altra natura, in relazione al quale un certo atto, fatto o comportamento tenuto dal professionista procura ad altri un danno ingiusto).

Accanto a questo tipo di responsabilità, di natura civile, ce ne sono altri che derivano, per esempio per quella penale, dalla commissione di un fatto illecito che il nostro ordinamento qualifica come reato. Se ciò che si fa – la redazione di un atto, per esempio – è rilevante per la legge penale, la responsabilità deriva dal fatto di averlo redatto commettendo un reato, cioè di averla violata.

Altre fonti di responsabilità di carattere amministrativo-contabile sono quelle legate alla circostanza di svolgere come professionisti attività di rilievo pubblicistico, che trovano cioè la loro committenza nella pubblica amministrazione e sono connesse all'uso del denaro pubblico. La cattiva gestione del denaro pubblico comporta infatti l'intervento di una magistratura particolare, la Corte dei Conti – che è la magistratura contabile – la cui giurisdizione si esercita anche nei confronti del privato, quale può essere il libero professionista, nel momento in cui questi assume nelle prestazioni che compie una funzione di carattere pubblicistico. Il cattivo utilizzo di denaro pubblico nella progettazione o realizzazione di un'opera pubblica può pertanto essere sanzionato, da un punto di vista contabile, proprio dalla Corte dei Conti.

E vi è infine un ultimo livello di responsabilità di carattere amministrativo, che è quella di carattere disciplinare. Normalmente la verifica si svolge al cospetto del Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza che è il titolare dell'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei propri iscritti, ma può svolgersi altresì – quando la professione di architetto viene svolta alle dipendenze di un ente pubblico – al cospetto del proprio datore di lavoro, perché anch'esso è titolare di un potere disciplinare nei confronti dei propri dipendenti.

Le obbligazioni contrattuali

Il contratto che si stipula tra un committente pubblico o privato e un professionista viene definito contratto di prestazione d'opera intellettuale ed è anch'esso descritto nel Codice Civile³. Tale tipo di contratto è spiegato in particolare negli artt. 2239 e 2230, nel senso che viene così chiamato l'impegno reciproco che ha per oggetto la prestazione di un'opera d'ingegno regolato dalle norme del capo in cui è ricompreso e – per quanto compatibili – dalle disposizioni del capo precedente.

Per capire qual ne è il contenuto bisogna preventivamente definire da un punto di vista giuridico che cos'è una prestazione di carattere intellettuale, e questo lo fa la dottrina affermando che essa si contraddistingue per una serie di aspetti peculiari: innanzitutto per la natura tipicamente professionale della prestazione, che assume particolare rilievo perché comporta l'assunzione di una posizione sociale ben determinata e anche relativamente permanente; in secondo luogo per il carattere marcatamente intellettuale e tecnico della prestazione stessa (l'architetto non vende delle merci, ma produce delle idee); infine per il fatto che l'autonomia si trasforma in vera e propria manifestazione della libertà professionale del singolo, che è caratterizzata dalla assoluta discrezionalità.

All'interno di questa definizione occorre individuare qual è il tipo di obbligazione che assume il soggetto libero professionista che sottoscrive con un committente privato un contratto di prestazione d'opera intellettuale. E qui bisogna fare un passo indietro, per suddividere gli impegni a cui si può sottoporre in un caso di questo genere in due categorie:

- 1) le obbligazioni di mezzi – l'incarico che viene affidato all'avvocato, per esempio, non è di vincere la vertenza,

³ Al titolo III del libro V, intitolato "Del lavoro" in generale. Si fa riferimento al lavoro autonomo nel capo I agli artt. 2222-2228 e, per

quanto riguarda le professioni intellettuali, nel capo II agli artt. 2229-2238.

ma di mettere a disposizione del cliente le proprie cognizioni, le proprie competenze, le proprie capacità professionali, in modo tale che la causa venga condotta al meglio – impongono di impegnare gli strumenti di cognizione, di competenza, di professionalità di cui si dispone, ma non sicuramente di garantire al cliente il risultato (cioè, nel caso dell'avvocato, la vittoria della causa). Il risultato auspicato è una eventualità, può accadere oppure può non accadere;

- 2) le obbligazioni di risultati – chi vuole avere un naso “alla francese” chiede al chirurgo plastico una serie di previsioni sull'esito dell'intervento; il chirurgo le sottopone al cliente e, ottenute l'assenso, si obbliga nei suoi confronti ad intervenire sul suo naso in modo tale che l'esito preventivo, cioè la forma “alla francese”, sia il prodotto effettivo della sua prestazione – richiedono che il risultato ottenuto coincida con quanto prospettato al momento dell'assunzione dell'incarico.

Per quanto riguarda l'obbligazione che contrae l'architetto, un professionista tecnico, nei confronti del cliente dal quale riceve un incarico di progettazione, occorre chiarire che si opera nell'ambito delle non certezze, un ambito cioè in cui giurisprudenza recente ha raggiunto risultati diametralmente contrastanti con pari fondatezza di motivazione. A distanza di un anno, infatti, due sezioni della Corte di Cassazione affermano⁴ una che si tratta di una obbligazione di mezzi, l'altra di risultati, a seguito peraltro di una discussione dottrina che corrisponde ad elaborazioni giurisprudenziali protrattesi almeno per una decina d'anni. Se l'incarico affidato ad un professionista oscilla tra obbligazioni di mezzo ed obbligazioni di risultato, pare assolutamente certo invece che l'obbligazione che assume il direttore dei lavori sia un'obbligazione di mezzi e non di risultati.

A seconda che si tratti dell'una o dell'altra, dal punto di vista della responsabilità derivano però conseguenze diverse.

La prima è che, se si tratta di obbligazioni di risultato (realizzare un'opus materiale, una cosa), i vizi del progetto – qualora essi non siano noti immediatamente e conoscibili da parte del committente sono, se visibili, superati dall'accettazione del progetto; se occulti, subiscono lo stesso trattamento previsto dall'art. 2226 del Codice Civile per l'opera realizzata da un qualsiasi altro lavoratore autonomo – devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta e la decadenza della relativa azione giudiziale (cioè della possibilità di proporre una causa per consentire a chi ha subito un danno di essere risarcito) matura al termine di un anno. Tutto questo sul presupposto che l'obbligazione che un architetto assume sia di risultato. È chiaro che si tratta di termini temporali estremamente ristretti, che impegnano il committente a rendersi immediatamente conto se l'opera che gli è stata consegnata soddisfa o non soddisfa le sue esigenze. Il risultato della prestazione svolta a favore del committente è sottoposto quindi a termini di verifica estremamente brevi, tali per cui i vizi noti sono superati dall'ac-

cettazione dell'opera, i vizi occulti devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e comunque l'azione giudiziale decade se non avviata entro 12 mesi dalla loro scoperta. Se invece si tratta di obbligazioni di mezzi, il termine prescrizione è quello ordinario di 10 anni previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.

Allora – in termini di mera convenienza – si può ritenere che sia meglio un'obbligazione di risultato nel senso che la responsabilità che ne deriva si risolve nel giro di un anno. Ma deve essere chiaro che si tratta di quella tal obbligazione in forza della quale, essendo stato conferito l'incarico di redigere un progetto, gli elaborati preparati devono essere così perfetti da ottenere l'autorizzazione, o la concessione edilizia, o da rendere concreta la possibilità di eseguire i lavori previsti. E sotto questo aspetto non vi è dubbio sul contenuto maggiormente impegnativo dell'obbligazione di risultato rispetto a quella di mezzi, perché con la prima il professionista si impegna a fornire al cliente un'opera che sia tanto concepibile quanto realizzabile, mentre con la seconda si impegna ad assicurargli il frutto del suo lavoro professionale senza assumere nessuna responsabilità sul fatto che l'Amministrazione comunale lo approvi e che in concreto quell'opera possa essere portata a compimento.

La protezione della professione

In merito alle prestazioni a carattere professionale, si dicono protette alcune professioni intellettuali che hanno la loro definizione all'interno di norme di legge: la professione dell'avvocato, del medico, dell'ingegnere, dell'architetto, tutte attività di tipo professionale che sono sottoposte ad un organismo di controllo, individuato negli Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Ma sono definite protette perché il legislatore ha ritenuto che si tratti di attività che meritano un'attenzione particolare in virtù della valenza pubblicistica del contenuto delle prestazioni che è consentito svolgere a chi ne ha i requisiti.

Quando l'avvocato esercita il suo mestiere svolge, è vero, una prestazione a favore di un privato, ma nel contempo gli consente di esercitare un diritto costituzionalmente garantito. Possono dunque svolgere una professione protetta soltanto coloro che posseggono analoghi requisiti, e i requisiti sono anch'essi definiti dalla legge. Non tutti possono presentare dei progetti edilizi, come non tutti possono difendere davanti al giudice: i progetti infatti li può presentare alle autorità competenti quel soggetto che ha conseguito un certo titolo di studio, che ha superato un certo esame di Stato, che è iscritto ad uno specifico albo professionale. Ciò consente di applicare al solo soggetto che possiede queste caratteristiche tutta la normativa che regola l'assunzione della responsabilità professionale, tant'è che l'art. 2232 del Codice Civile stabilisce espressamente che il prestatore d'opera, cioè il professionista incaricato, deve eseguire personalmente l'incarico assunto.

Ovviamente, se questa norma fosse letta in senso restrit-

⁴ Corte di Cassazione, sezione seconda, 27 maggio 1997: “La redazione di un progetto di ingegneria dà luogo ad una obbligazione di mezzi e ha come oggetto un bene immateriale, anche se estrinsecato in una cosa che ne rappresenta lo strumento di espressione”. Secondo tale sentenza quella che contrae un professionista incaricato di dirigere un progetto è dunque un'obbligazione di mezzi, che comporta di mettere a disposizione del proprio committente le proprie conoscenze, compe-

tenze e capacità per redigere un progetto all'altezza della situazione. All'opposto, così si era espressa la stessa Corte di Cassazione, sezione Prima, il 24 marzo 1996: “La redazione di un progetto di ingegneria forma oggetto di una obbligazione di risultato, per cui l'operatività della garanzia per le difformità e i vizi è subordinata all'adempimento dell'onere ed alla loro tempestiva denuncia da parte del committente”.

tivo, si prospetterebbe una situazione in cui la professione di architetto dovrebbe essere svolta all'interno di uno studio modestissimo, in un rapporto diretto e personale tra il committente e il progettista: un'ipotesi che neanche il legislatore del 1942 si è rappresentato in questi termini, tant'è che lo stesso art. 2232 afferma subito dopo che il prestatore d'opera – cioè il professionista – può comunque avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

L'Unione Europea, a proposito del contratto di prestazione d'opera, esprime però delle posizioni leggermente diverse rispetto al legislatore nazionale. Mentre in Italia – come si è accennato – la definizione civilistica di contratto di prestazione d'opera si rinviene all'interno del libro intitolato "Del lavoro" e del titolo "Del lavoro autonomo", gli organi comunitari ritengono invece che non sia niente altro che un contratto di appalto. Abitualmente, il contratto di appalto è considerato lo strumento con cui un certo committente affida ad una certa impresa edile la realizzazione di una certa opera: ebbene, dal punto di vista del trattamento giuridico l'Unione Europea ritiene che l'incarico affidato da un committente ad un professionista abbia le stesse caratteristiche. Da questo fatto derivano una serie di affermazioni di principio che mettono in crisi l'impostazione personalistica della prestazione.

La prima novità è la legittimazione di soggetti giuridici che svolgono attività professionale non in forma singola ma associata: le società di ingegneria, le società di progettazione, che sono due istituti ormai facenti parte del nostro ordinamento, per essere stati previsti e regolamentati dall'articolo 17 della legge 109/1994 (la cosiddetta "legge Merloni"), la quale ha completamente riordinato la materia dei lavori pubblici e, come corollario, degli appalti pubblici. Vi si recita infatti che "... la redazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo o parti di essi nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione possono essere affidati a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente ovvero a società di ingegneria...". La versione definitiva della legge, la cosiddetta "Merloni ter", individua altresì le società tra professionisti come possibili soggetti destinatari di incarichi di progettazione.

L'individuazione quindi di un soggetto giuridico affidatario di un incarico professionale che non sia il libero professionista operante singolarmente crea delle ulteriori conseguenze dal punto di vista della responsabilità, perché si spersonalizza il rapporto fiduciario intrattenuto con il committente. Per effetto di tale spersonalizzazione, il regolamento applicativo della disposizione contenuta nella legge 244/1997 (legge che abroga il divieto di esercitare l'attività professionale in forma societaria), pone il problema di far coincidere in qualche modo le esigenze della personalizzazione, e quindi della protezione dell'esercizio professionale, con il fatto che possono essere soggetti diversi i destinatari dell'incarico professionale.

La direttiva comunitaria 92/50, che è l'atto giuridico europeo di riferimento in materia di servizi e che deve essere applicata nell'affidamento degli incarichi di progettazione, quando i compensi relativi siano superiori alla soglia comunitaria (corrispondente a 200.000 euro di valore), già prevede che

non sia consentito da parte dei singoli ordinamenti di uno Stato membro di limitare l'accesso alle gare di questo genere solo a persone fisiche o solo a soggetti giuridici, anche quando in realtà nell'ordinamento nazionale si sia introdotta una limitazione di questo tipo. Tutt'al più si possono introdurre limitazioni legate alla sicurezza, tali cioè – incaricata una società di ingegneria – che la redazione del progetto di messa in sicurezza avvenga da parte di soggetti abilitati a farlo, ma non si può per questo vietare alla società di ingegneria di partecipare alla gara. Ma questo principio è già previsto nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 157/1995, che recepisce la direttiva comunitaria 92/50.

Ma qual è l'oggetto della prestazione professionale? E che cosa può fare legittimamente il professionista incaricato in adempimento all'obbligazione che assume nei confronti del committente? Qui i limiti sono assolutamente tassativi perché le conseguenze che derivano dallo svolgimento di prestazioni che non siano proprie corrispondono a sanzioni particolarmente severe:

- 1) la nullità del contratto. Se l'architetto assume l'incarico per lo svolgimento di una prestazione che non rientra nell'ambito delle sue competenze, non ha diritto di essere pagato perché il contratto è nullo. E ciò vale sia per l'architetto che ha conseguito la laurea e poi non ha sostenuto o superato l'esame di Stato, sia – facendo un esempio-limite – per l'avvocato che si arroghi il diritto di presentare un progetto edilizio. Quest'ultimo esercita una professione che non è la sua, che si pone al di fuori dei limiti della sua cognizione. E quali siano i limiti della professione del progettista, che è un aspetto particolare della più complessa e articolata professione dell'architetto viene descritto, per quanto riguarda gli incarichi pubblici, nell'art. 16 della citata legge 109/1994, che illustra dettagliatamente le tre fasi della progettazione, suddivisa in progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Prima di questa descrizione i limiti della professione di architetto erano sommariamente esposti solo nell'art. 52 del Regio Decreto 2537/1925 (il "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto").
- 2) ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale, la reclusione fino a sei mesi o una multa da duecentomila lire a un milione di lire. Ciò si deve al fatto che, svolgendo un'attività protetta senza averne i titoli, si commette un reato e si viola quindi la legge penale. Come conseguenza, la pena è molto più grave.

I criteri di valutazione delle prestazioni

Quanto alle responsabilità che conseguono dall'inosservanza del contratto avente per oggetto la prestazione d'opera professionale, nell'ordinamento italiano sono stati introdotti un criterio di diligenza di carattere generale nell'adempimento di tutte le obbligazioni e un criterio di diligenza particolare nell'adempimento di quelle che hanno un contenuto specifico. L'art. 1176 del Codice Civile, a proposito delle obbligazioni in generale, precisa che nell'adempierle il contraente deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia. Si usano questi concetti poiché hanno il vantaggio di consentire, a chi dovrà applicare in concreto la legge, di regolare la propria valutazione dei comportamenti a seconda di come la società civile li riempie di contenuti. D'altra parte, la diligenza del buon padre di famiglia ottocentesco è diversa rispetto a quella del capofamiglia del se-

colo scorso o di questo inizio di millennio, ma questa è ancora una diligenza ordinaria.

La diligenza richiesta a chi svolge un'attività professionale è invece una diligenza qualificata. In altre parole, al soggetto al quale l'ordinamento accorda la protezione è richiesta in cambio, dallo stesso ordinamento, un'attenzione nello svolgimento dell'attività professionale che sia superiore, come intensità, rispetto alla diligenza ordinaria. Lo stesso art. 1176 afferma che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

A ciò si deve aggiungere invece un altro principio: l'architetto nell'adempimento della propria prestazione professionale deve usare la normale diligenza che deve essere impiegata nello svolgimento di quella attività professionale. Il legislatore impone perciò ai professionisti in genere di dedicare, nell'esercizio della propria professione, una attenzione particolare, connessa con il tipo di preparazione, con il livello di professionalità, con il possesso di un certo grado di cognizioni tecniche e non solo tecniche che si ritengono acquisite per il fatto di aver ottenuto un particolare titolo di studio, di aver superato un esame di Stato, di essere iscritti in un albo professionale riservato.

La diligenza che deve usare un professionista nello svolgimento dell'attività che gli è stata commissionata sembrerebbe quindi la normale diligenza che un professionista deve mettere in atto nello svolgimento in generale del proprio lavoro. A prima vista non gli si chiede nulla di straordinario, ma ovviamente la diligenza "normale" nello svolgimento della propria attività non è cosa di poco conto, poiché impone all'architetto una previa cognizione del tessuto normativo, dei contenuti tecnici, della natura dei luoghi dove l'intervento deve essere svolto.

La colpa conseguente alla accertata mancanza di un comportamento conforme viene valutata dal giudice in relazione al tipo di obbligazione che si assume e alla diligenza ritenuta necessaria per il suo adempimento. Il nostro ordinamento conosce diversi livelli di colpa: lievissima, lieve, grave. Il passaggio successivo è il dolo, ma il dolo ha come presupposto un diverso elemento intenzionale, cioè una diversa coscienza e volontà di violare la norma.

Nell'applicazione dell'art. 1176 del Codice Civile diventa interessante da questo punto di vista la valutazione della colpa lieve: si esige dal professionista la massima attenzione nell'ordinario svolgimento della propria attività professionale, tanto che qualsiasi violazione rispetto a questa ordinaria diligenza è colposa e sanzionabile. Diverso è invece il principio della colpa grave: nell'ipotesi in cui il problema tecnico che il professionista è chiamato a risolvere non sia banale ma ponga una questione di difficoltà peculiare che involge uno studio particolare, il professionista si assume un'obbligazione professionale dai contenuti di diligenza estremamente più si-

gnificativi rispetto a quelli derivanti dal ripetere una cosa che è già stata fatta. Il legislatore si fa carico di non tarpare le ali alla riflessione progettuale e individua nell'art. 2236 del Codice Civile un livello di colpa – che è la colpa grave – applicabile solo ed esclusivamente laddove il tipo di prestazione richiesta "implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà". Quando un progettista assume un incarico di contenuto professionale speciale, tale per cui il problema da affrontare è nuovo, la diligenza che gli si richiede è superiore rispetto alla diligenza ordinaria.

Di fronte alla diligenza ordinaria si usa un criterio di valutazione misurato dall'impegno che tale diligenza presuppone, ma di fronte alla diligenza straordinaria non si può utilizzare quello stesso criterio di valutazione. Allora nella responsabilità civile viene sanzionata la colpa lieve ai sensi dell'art. 1176 quando la prestazione ordinaria viene svolta difformemente dall'ordinaria diligenza; viene invece sanzionata civilisticamente la prestazione straordinaria per colpa grave, solo nell'ipotesi in cui questa prestazione abbia caratteristiche tali da implicare la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. In tal modo il problema relativo alla valutazione della responsabilità civile del professionista viene sostanzialmente risolto⁵.

Reati tipici del progettista

La responsabilità penale consegue la violazione della legge penale, con la commissione di un reato. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, ma tutti quanti – professionisti e non professionisti – sono soggetti che, a dire il vero, potenzialmente possono violare la legge penale (ad esempio rubando).

Ci sono però violazioni penali che costituiscono "reati tipici", perché possono essere commessi solo da alcuni attori, tanto che se chi li commette non ha determinate caratteristiche, il comportamento che tiene non viola la legge penale. Reati tipici sono per esempio tutti quelli commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica utilità. Il pubblico ufficiale che distrae a proprio vantaggio denaro pubblico commette peculato, e il peculato è un furto qualificato dal fatto che chi lo compie è un pubblico ufficiale e il provento del reato è, appunto, denaro pubblico. Chi non è pubblico ufficiale non può commettere peculato, caso mai commette altri reati.

Inoltre, certi reati che riguardano gli architetti come progettisti possono essere da loro commessi solo nel caso in cui rivestano questo tipo di funzioni.

L'architetto incaricato da un Comune di redigere un Piano regolatore diventa nello svolgimento di questa particolare attività progettuale un pubblico ufficiale, perché esercita il potere di pianificazione nell'interesse della collettività, e può commettere – per esempio – reati di falso materiale o di falso ideologico in atto pubblico. Nel caso che il suo commit-

⁵ La legge 109/1994 stabilisce all'articolo 25 (comma 1, lettera d) che le varianti in corso d'opera sono in linea di principio vietate e che l'opera deve essere esattamente corrispondente alla progettazione. Non è consentito apportare modificazioni strada facendo. Ci sono però alcune eccezioni: una deriva dal manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. "I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di omissioni od errori di progettazione". Chi commette uno sbaglio nella progettazione, rendendo necessario apportare una variante, se ne vede imputare le

conseguenze, che sono di tipo pecuniario: le spese relative alla nuova progettazione e gli oneri conseguenti all'intervento riparatore. La cosiddetta "Merloni *ter*" descrive in modo ancora più preciso l'errore o l'omissione di progettazione: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa tecnica, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti – un ente pubblico, quando è stazione appaltante, deve avere la certezza della spesa e, in caso di mancato rispetto dei requisiti economici prestabiliti, viene direttamente impegnata la responsabilità del progettista incaricato – la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

tente sia un privato non può invece commettere nessun tipo di falso ideologico in atto pubblico.

La DIA (Denuncia di inizio di attività) riguarda i lavori edilizi che non necessitano né di autorizzazione né di concessione edilizia. L'amministrazione del Comune in cui si devono svolgere ne prende atto e – basandosi semplicemente sulla relazione del progettista – può tenere due diversi comportamenti nei venti giorni successivi alla presentazione della denuncia:

- 1) non dire nulla, con il che consente, decorso tale termine, di darvi inizio;
- 2) fare delle osservazioni, in base a cui il progettista responsabile può modificare la denuncia.

In questo caso la prestazione che viene richiesta a chi la presenta è particolarmente qualificata, perché il professionista si sostituisce in un certo senso all'ente pubblico e lo esonera dal verificare la veridicità di quanto afferma. Nello svolgimento di questa funzione il professionista non è più semplicemente incaricato dal committente privato, ma si trova ad esercitare un servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale: quindi può essere sanzionato se dice una cosa diversa dal vero, dal punto di vista sia disciplinare, sia deontologico, sia soprattutto penale, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, che punisce il falso ideologico commesso dal soggetto esercente un servizio di pubblica necessità.

Come progettisti gli architetti – nel presupposto che il progetto sia errato – possono anche commettere reati “contro la pubblica incolumità”: se crolla un ponte per-

ché non sopporta i carichi calcolati dal progettista e certificati dal collaudatore, l'autore progettista concorre nel reato di “disastro colposo” e se, a causa del disastro colposo qualcuno perde la vita, di “omicidio colposo”. Se tutto ciò deriva da difetti di carattere progettuale, il professionista ne risponde per l'evento dannoso che è conseguito al cattivo svolgimento dell'attività professionale commissionata.

Un tempo, infine, il professionista incaricato di redigere i progetti non era tenuto a determinare anticipatamente le misure di sicurezza da porre in essere da parte dei prestatori d'opera; per effetto di una disposizione di legge (il Decreto Legislativo 494/1996) si è ora regolamentata la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili fin dalla fase della progettazione. È stata introdotta, nell'ambito delle attività connesse alla progettazione e alla realizzazione di lavori edilizi, una figura particolare, che può coincidere o no con quella del progettista ed è definita “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione”. Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve tenere conto dell'esigenza di consentire la realizzazione del proprio progetto in sicurezza assoluta e, laddove l'elaborato del piano di sicurezza fosse un elaborato manchevole, per non aver preventivato tutti i possibili rischi e tutte le opere provvisorie per la realizzazione dell'intervento in sicurezza, il progettista sarebbe sanzionabile penalmente, perché le violazioni del D. Leg. 494/1996 sono contravvenzioni intese come violazione della legge penale.

L'ESAME DI STATO FINO AL 2001: TEMI ASSEGNATI

Giuliana Chiappo Jorio

La prova scritta dell'esame di Stato consiste nello sviluppo di un progetto, a scelta del candidato, fra tre temi definiti dalla commissione nelle discipline:

- urbanistica.
- nuova edificazione o recupero di edifici esistenti.
- architettura degli interni o arredo urbano.

L'approfondimento richiesto dipende dalla tipologia del tema; gli elaborati che il candidato deve produrre sono comunque quelli atti a far comprendere alla commissione l'idea progettuale ed a valutare il bagaglio tecnico – culturale del candidato.

□ I temi di urbanistica sono perlopiù relativi alla redazione di strumenti attuativi del P.R.G. (P.E.C., Piani di Recupero, Sistemazioni urbane) di aree interne od esterne a centri abitati.

All'uopo vengono allegate al tema d'esame planimetrie, sezioni delle zone d'intervento in scale adeguate, e tutti i dati quantitativi e gli indici per sviluppare il progetto.

Gli elaborati richiesti sono perlopiù un progetto planivolumetrico o una planimetria con l'individuazione di tutte le diverse destinazioni, private e pubbliche ed una relazione descrittiva dell'intervento.

Alcuni temi sono relativi a progetti circoscritti, quali la sostituzione di fabbricati all'interno di un tessuto urbano esistente; vengono allegati anche i prospetti degli edifici contigui e viene richiesto uno studio più attento che tenga conto delle preesistenze. Gli elaborati richiesti sono in scala a maggior dettaglio, a volte si richiede di specificare anche i materiali usati.

□ I temi di edilizia sono relativi a progetti di nuove costruzioni (piccole case, edifici commerciali, scuole) o a progetti di recupero, di ampliamento, di rifunzionalizzazione di edifici esistenti.

Per le nuove costruzioni viene a volte allegata la planimetria del lotto d'intervento e vengono specificati i dati urbanistici e gli indici di edificabilità.

Gli elaborati richiesti sono perlopiù in scala 1:100 con la definizione di particolari costruttivi.

Per i progetti di recupero viene sempre allegato un rilievo dell'edificio da ristrutturare, una documentazione fotografica e si richiede che il candidato dimostri di saper intervenire tenendo conto dei caratteri architettonici e tipologici delle preesistenze.

□ I temi di architettura degli interni o di arredo urbano sono relativi a progetti di design o di sistemazioni di aree a verde con manufatti di serie e rifinitura di materiali specifici. I disegni da redigere sono quindi in scala più di dettaglio ed è particolarmente adatta la rappresentazione a mano libera con l'uso di matite e penne colorate per meglio rendere l'effetto del progetto.

TORINO

I SESSIONE ANNO 1995

1. Progetto di sistemazione urbanistica consistente nella lotizzazione di un'area a destinazione residenziale con previsione planivolumetrica.

Elaborati richiesti:

- Progetto planivolumetrico degli interventi previsti in scala adeguata con definizione viabilità interna.
- Piante piani interi e sezioni degli edifici, ridotte in forma schematica in scala 1:200.
- Prospetto quantitativo dei dati progettuali.
- Uno o più schizzi prospettici illustrativi.
- Eventuale rappresentazione con sviluppo in dettaglio di elementi significativi.

2. Progetto di casa di civile abitazione sita in un lotto di completamento di m² 680 (allegata planimetria).

Elaborati richiesti:

- Piante, una sezione, due prospetti, scala 1:100 con particolare costruttivo scala 1:20.
- Schizzi prospettici.

3. Progetto di sistemazione di uno spazio urbano ad uso pubblico a servizio degli abitanti del quartiere (dimensione dell'area m. 80 × 120).

Prevedere la sistemazione di:

- spazi verdi ed attrezzature;
- giochi bimbi;
- giochi delle bocce e giochi diversi;
- teatri all'aperto;
- piccolo fabbricato a un piano fuori terra con bar e servizi;
- parcheggi ed elementi di arredo e per l'illuminazione.

Elaborati richiesti:

- Plano-altimetrico delle opere previste comprendente planimetrie quotate, profili e sezioni di scale appropriate.
- Progetto di massima del fabbricato di servizio.
- Rappresentazione dettagliata di alcuni elementi di arredo e di particolari costruttivi.
- Illustrazione dei materiali da impiegare e delle piantumazioni.
- Schema funzionale dei parcheggi.

II SESSIONE ANNO 1995

1. Costruzione di una stazione di servizio per autoveicoli.

Occorre prevedere:

- Un fabbricato a piano terra contenente bar e servizi, ristoro, un locale commerciale per articoli vari e per alimentari di produzione locale, servizi per il pubblico e per il personale, due uffici per i gestori, un locale per ingrassaggio autoveicoli e di officina.
- Doppia serie di colonnine per l'erogazione del carburante con struttura di copertura.
- Sistemazione aree esterna con spazi per la viabilità e la sosta degli autoveicoli.

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale quotata in scala adeguata.
- Piante, sezioni, prospetti del fabbricato in scala inferiore a 1:100.
- Particolari costruttivi.
- Eventuali altri elaborati (schemi strutturali, schizzi prospettici, ecc.).

2. Ristrutturazione di una copertura industriale sita sulla riva di un lago da utilizzare a circolo velico per piccole derive carrellabili (allegata planimetria e disegni copertura).

Si richiede pertanto anche una sistemazione esterna di parcheggio per 50 auto ed il posteggio di 100 imbarcazioni.

Elaborati richiesti:

- Planimetria in scala 1:500.
- Pianta della ristrutturazione scala 1:100.
- Sezione trasversale e longitudinale scala 1:100.
- Prospetti scala 1:100.
- Accenno di particolare scala 1:20.

3. Progetto di sistemazione urbanistica di area di 21.000 m² rientrante nel perimetro del centro abitato (allegata planimetria scala 1:1000).

Destinazione a:

- Verde pubblico.
- Residenza e attività commercio al minuto.
- Parcheggi.

Elaborati richiesti:

- Sistemazione planivolumetrica in scala 1:1000.
- Sezioni principali in scala 1:500.
- Schemi distributivi di una unità abitativa;
- Conteggi analitici.

I SESSIONE ANNO 1996

1. Progetto di ristrutturazione di una mansarda (allegata pianta e sezione).

La ristrutturazione deve prevedere: soggiorno/pranzo, due camere da letto, due bagni e cucina.

Elaborati richiesti:

- Pianta con disposizione dell'arredo (scala 1:50).
- Sezione (scala 1:50).
- Particolari dell'arredo della cucina e di un serramento interno (scala 1:20).

2. Progetto di una casa a torre altezza totale libera (allegata planimetria del lotto).

Elaborati richiesti:

- Pianta piano terreno.
- Pianta piano tipo.
- Una sezione.
- Prospetti.
- Planimetria con sistemazione parcheggi e verde scala 1:500.

3. Progetto di trasformazione di una tettoia mercatale aperta esistente in edificio chiuso adatto a contenere attività commerciali al minuto (allegata planimetria generale e sezioni).

Elaborati richiesti:

- Planimetria.
- Pianta, prospetti ed almeno una sezione significativa in scala 1:200.

II SESSIONE ANNO 1996

1. Progetto di un arredo urbano di un edicola per giornali con una superficie massima di 20 × 25 m².

Elaborati richiesti:

- Planimetria.
- Pianta, prospetti ed almeno due sezioni, in scala 1:20.
- Particolari costruttivi in scala 1:5.
- Schizzi prospettici di particolari.

2. Progetto di un blocco di case a "schiera", composto da quattro unità unifamiliari in un lotto di m 48 × 25.

Elaborati richiesti:

- Pianta di tutti i piani, compresa sistemazione del giardino, seminterrato e copertura in scala 1:100.
- Particolare di facciata significativo.
- Schizzi, annotazioni, descrizioni utili per la comprensione del progetto.

3. Progetto di Piano Particolareggiato di un isolato (allegata planimetria in scala 1:2000) **con utilizzo prevalentemente residenziale e commerciale di servizio.**

Oltre al fabbricato dovranno prevedersi:

- Parcheggi pubblici per una superficie di circa 1500 m².
- Parcheggi di uso pubblico al servizio delle attività commerciali (80 m² ogni 100 m² di superficie commerciale).
- Parcheggi privati (100 m² ogni 1000 m³).
- Aree verdi pubbliche (5000 m²).

Elaborati richiesti:

- Progetto planivolumetrico dell'area con sistemazione dei fabbricati, delle aree verdi, delle alberature, dei parcheggi e dei percorsi.
- Redazione di tabella con i principali dati dimensionali.

I SESSIONE ANNO 1997

1. Progetto di edificio residenziale in lotto di un sito periferico di centro storico (allegata planimetria).

Individuazione di due volumi distinti e diversificati in altezza (5 piani f.t. e 9 piani f.t.) con ubicazione degli accessi al gruppo scale ed ascensori fra i due volumi.

Elaborati richiesti:

- Sistemazione dell'area in scala 1:500.
- Pianta quotate del piano tipo con scala 1:100.
- Due prospetti significativi in scala 1:100.
- Studio di una sezione limitata a due livelli in cui si evidenziano i materiali usati per le strutture in scala 1:50.
- Striscia di facciata, limitata a tre livelli, piano terreno, piano tipo ed ultimo piano in cui siano evidenziate le tecniche ed i materiali di finiture in scala 1:20.

2. Progetto di complesso residenziale composto da fabbricati unifamiliari disposti a schiera, ciascuno dotato di proprie pertinenze a verde e parcheggio, ovvero da unità abitative binate (allegata planimetria in scala 1:200).

Si richiede la redazione di un piano particolareggiato che preveda la disposizione dei fabbricati, le nuove strade ed i percorsi di accesso, i parcheggi, le aree verdi e alberate.

Elaborati richiesti:

- Planivolumetrico dell'area con la rappresentazione della sistemazione di tutte le destinazioni.
- Profili e sezioni in scala 1:500.
- Schema di una cellula abitativa in scala 1:200.
- Tabella con i principali dati dimensionali del piano.

3. Progetto di ristrutturazione di una baita sita in un villaggio di montagna adiacente ad un comprensorio sciistico (allegata piante, prospetti e sezioni del fabbricato in scala 1:200).

La nuova destinazione è a rifugio/ostello di circa 20/30 posti letto.

Elaborati richiesti:

- Pianta, sezioni, prospetti in scala 1:100 e un particolare costruttivo in scala 1:20.

II SESSIONE ANNO 1997

1. In un contesto naturalistico particolarmente suggestivo è inserito il fabbricato industriale per la lavorazione della lana,

della seconda metà dell'800 (allegate piante, prospetto e sezione in scala 1:200). Progettare la ristrutturazione dell'edificio con destinazione di servizio per iniziative volte a raccogliere, conservare, esporre documenti di cultura materiale.

La proposta dovrà documentare, nelle scale che si ritengono più opportune:

- L'organizzazione funzionale ai diversi piani.
- L'adeguamento del sistema strutturale prescelto per la creazione di un solaio intermedio e un dimensionamento di massima degli elementi principali che lo compongono.
- I dettagli costruttivi dei diversi elementi di finitura, con particolare attenzione agli orizzontamenti ed al sistema di coibentazione della copertura.
- Uno studio di massima delle attrezzature espositive, la loro localizzazione negli spazi espositivi e le soluzioni per l'illuminazione del materiale esposto.

2. Progetto di una Residenza Protetta per malati terminali sita su un'area a margine di un parco urbano.

La capienza della Residenza deve essere di 15 – 20 ospiti e dovrà essere composta delle seguenti aree funzionali:

- Area destinata alla residenzialità con camere ad un posto letto e bagno accessibile ai disabili;
- Servizio ambulatorio-medicheria, soggiorno e area pranzo;
- Area di socializzazione: bar, sale e soggiorni polivalenti, locali per attività occupazionali.
- Area destinata alla valutazione ed alle terapie.

Elaborati richiesti:

- Planimetria in scala 1:200 della sistemazione generale dell'area.
- Pianta, prospetti e sezioni dell'edificio in scala 1:100.
- Particolare costruttivo in scala 1:200.

3. Abitazione e galleria di un collezionista d'arte.

Ristrutturazione di serre esistenti (allegati planimetria, pianta e sezione in scala 1:100).

Potrà essere progettata una nuova costruzione solo se manterrà l'aspetto e la volumetria originali il più possibile simile a quello di una serra.

Il candidato dovrà avvalersi delle tecniche di costruzioni metalliche e risolvere i tamponamenti esterni per la maggior parte in vetro.

Elaborati richiesti:

- Pianta e prospetti in scala 1:100.
- Sezione longitudinale in scala 1:50.
- Particolare costruttivo in scala 1:20.

I SESSIONE ANNO 1998

1. Progetto di un lotto (allegata planimetria generale e planimetria del lotto) interno ad un P.E.E.P. a destinazione residenziale, con le seguenti strutture:

- Centro commerciale di 1500 m².
- Centro sociale di 200 m².
- Area a parcheggio.
- Area per il tempo libero.
- Area con attività sportive (campi calcetto, tennis volley-basket, ecc.).

Elaborati richiesti:

- Progetto urbanistico e planivolumetrico dell'area a servizi scala 1:1000.
- Progetto definitivo piante, prospetti e sezioni in scala adeguata.
- Relazione illustrativa.

2. Progetto di edificio residenziale di tre piani f.t., garage interrato e giardino in un lotto urbano ottocentesco (allegate planimetrie del lotto in scala 1:1000 e in scala 1:200).

Elaborati richiesti:

- Pianta dei piani, sezioni trasversali, prospetti sistemazioni esterne giardino in scala 1:200.

3. Progettazione di un piccolo padiglione esistente all'interno di un parco, destinato a sala mostre (allegati planimetrie, disegni e foto del padiglione) con sistemazione dell'area esterna.

Elaborati richiesti:

- Pianta, sezioni schematiche in scala 1:100 ma ricche di modificazioni statico-costruttive ed indicanti il dimensionamento di massima della struttura.

II SESSIONE ANNO 1998

1. Progetto di area a servizi sita all'interno di una zona a vincolo cimiteriale (allegata planimetria).

Devono essere realizzati:

- Un'area a verde per il tempo libero.
- Un'area sportiva di quartiere.
- Un'area di parcheggio pubblico di circa 100 posti.

Elaborati richiesti:

- Planimetria delle attrezzature.
- Pianta, prospetti e sezioni del manufatto edilizio facente parte dell'area sportiva.

2. Progetto di villino unifamiliare in zona precollinare inserito in un'area lottizzata a fine '800. Il progetto dovrà avere una tipologia analoga ai fabbricati già esistenti documentati dai disegni allegati (piante, prospetti e sezioni in scala 1:400).

Elaborati richiesti:

- L'impianto architettonico compreso il giardino.
- Pianta di tutti i piani in scala 1:100.
- Sezioni, prospetti in scala 1:100, particolari costruttivi che permettono di intendere il linguaggio architettonico proposto.

3. Progetto di rifunzionalizzazione dei locali di un fabbricato settecentesco in un centro urbano, in funzione dell'allestimento fisso per mostre temporanee (allegate planimetrie e pianta e sezione fabbricato).

Il progetto dovrà essere articolato per una parte nel recupero edilizio e per una parte nella ristrutturazione dell'ambiente urbano.

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale in scala 1:500.
- Pianta e sezioni in scala 1:100.
- Breve relazione illustrativa.

I SESSIONE ANNO 1999

1. Progetto urbanistico di un'area di 20.000 m² ad uso residenziale dotata di spazi a verde pubblico ed a parcheggio (allegata planimetria in scala 1:5000 e 1:1000).

Elaborati richiesti:

- Planimetria della viabilità, degli spazi destinati a parcheggi ed a verde, delle aree destinate all'edificazione in scala 1:1000.
- Sezioni quotate delle strade tipo.
- Schemi distributivi di una unità abitativa.

2. Sostituzione di edificio di abitazione nel tessuto edilizio di un centro storico con destinazione residenziale e commerciale al piano terra (allegate planimetrie e prospetti delle facciate su via).

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale con l'inserimento dell'edificio in scala 1:500.
- Pianta di tutti i piani in scala 1:100.
- Sezioni e prospetti in scala 1:100.
- Particolare costruttivi ed architettonici in scala 1:50.
- Relazione con la descrizione dell'intervento, la scelta dei materiali, i computi delle superfici e della cubatura.

- 3. Progetto di edificio residenziale di nuova costruzione o ampliamento di edificio di scarso valore architettonico all'interno di una lotizzazione** (allegata planimetria in scala 1:250, piante, prospetti e sezioni in scala 1:100).

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale in scala 1:250.
- Pianta di tutti i piani e sezione in scala 1:100.
- Particolari di facciata in scala 1:50.
- Relazione di progetto.
- Eventuali schizzi prospettici o assonometrici.

II SESSIONE ANNO 1999

- 1. Riutilizzo con destinazione culturale di un edificio pubblico settecentesco con annesso giardino** (allegate piante, prospetti e sezioni in scala 1:200).

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale in scala 1:200 con le sistemazioni esterne.
- Pianta di tutti i piani in scala 1:200
- N. 2 prospetti ed una sezione in scala 1:200.
- Pianta in scala 1:100 del nuovo organismo con particolare costruttivo di facciata.
- Eventuale schizzo prospettico o assonometrico.
- Relazione illustrativa anche sotto forma di note esplicative sugli elaborati grafici.

- 2. Progetto di P.E.C. (piano esecutivo convenzionato) esteso all'intera area riportata nella planimetria allegata.** Si richiede l'inserimento di 4 fabbricati di 3 piani f.t. condominiali. (Si riportano gli indici di edificabilità e gli standard minimi di legge dei servizi).

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale della sistemazione dell'area in scala 1:500.
- Sezioni del terreno con il profilo degli edifici in scala 1:500.
- Sezione trasversale tipo quotata di una sede stradale comprensiva delle opere di arredo in scala 1:100.
- Schema della distribuzione degli alloggi all'interno di un edificio in scala 1:200.
- Breve relazione con l'indicazione dei dati quantitativi.

- 3. Progetto di case unifamiliari a schiera in zona collinare, per una superficie comprensiva di 1000 m²** (allegata planimetria con curve di livello in scala 1:1000 e 1:500).

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale 1:500 con sistemazione aree verdi, percorsi, sezioni e prospetti schematici.
- Progetto di due unità abitative con piante, sezioni e prospetti in scala 1:100.
- Sezione e fascia di prospetto in scala 1:50.
- Breve relazione di progetto o legenda dei disegni.
- Eventuali schizzi e/o assonometrie.

I SESSIONE ANNO 2000

- 1. Progetto di recupero di edificio esistente (ex cascina) per destinarlo a residenza collettiva di studenti universitari per n. 20-30 studenti** (allegate piante in scala 1:200 e documentazione fotografica).

Elaborati richiesti:

- Sulle piante allegate (si possono usare le stesse fotocopie senza ridisegnarle) risistemazione dei locali e rimodellazione con nuove facciate.
- Ampliamenti consentiti rappresentati con piante, prospetti e sezioni, l'arredo di una camera e della mensa in scala idonea.
- Studio di particolari costruttivi esterni ed interni.

- 2. Progettare, all'interno di una cappella barocca, uno spazio per mostre temporanee, all'esterno uno spazio delimitato**

per concerti all'aperto per n. 200 persone ed un corpo adiacente contenente un piccolo museo e una sala biblioteca - conferenze per n. 25 posti. (allegate planimetria in scala 1:500 e piante, sezioni, prospetti della cappella in scala 1:100).

Elaborati richiesti:

- Planimetria, piante, sezioni, prospetti, schizzi assonometrici e particolari costruttivi nelle scale che il candidato riterrà più opportune.

- 3. Progetto di sostituzione edilizia in un centro storico, con volume edificabile uguale a quello esistente** (allegati planimetria 1:1000 e documentazione fotografica).

Elaborati richiesti:

- Planimetria del lotto con sistemazione area interna in scala 1:500.
- Pianta di tutti i piani in scala 1:100.
- Prospetti interni ed esterni in scala 1:100.
- Particolare di facciata in scala 1:20.

II SESSIONE ANNO 2000

- 1. Intervento di sostituzione edilizia in un centro storico per la realizzazione di un centro sociale comprendente sala per riunioni, pranzi sociali, giochi, biblioteca/emeroteca, bar con annessa piccola cucina, servizi** (allegata planimetria in scala 1:500 e documentazione fotografica).

Elaborati richiesti:

- Pianta, prospetti, sezione in scala 1:20.
- Particolare di facciata in scala 1:20.
- Planimetria con sistemazione area interna in scala 1:200.

- 2. Redazione di un Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) inserito in un tessuto edilizio urbano preesistente. L'intervento deve prevedere edifici unifamiliari, bifamiliari e plurifamiliari** (allegata planimetria in scala 1:500).

Elaborati richiesti:

- Planimetria in scala 1:500 con l'indicazione dei percorsi, delle aree da dismettere a servizi e delle principali opere di urbanizzazione primaria.
- Progetto planivolumetrico dell'intervento con profili e sezioni in scala adeguata con indicazione delle tipologie edilizie (piante, prospetti e sezioni schematiche dei vari tipi di edifici previsti).

- 3. Progetto di arredo urbano per la pedonalizzazione di via cittadina** (allegate planimetrie 1:500 e documentazione fotografica) con l'inserimento di:

- Struttura prefabbricata per piccole esposizioni e mercatini.
- Aree verdi con alberate dotate di fontana e punti di sosta pedonale.
- Nuova struttura per edicola di giornali.
- Nuova illuminazione.

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale in scala 1:500.
- Sezioni longitudinali e trasversali significative in scala 1:500.
- Pianta, sezioni, prospetti e particolari costruttivi in scale grafiche adeguate della struttura prefabbricata, della fontana e dell'edicola.
- Particolari costruttivi degli elementi di arredo.

I SESSIONE ANNO 2001

- 1. Progetto di un centro commerciale di prima necessità per circa 300 nuove famiglie** (allegate planimetrie 1:500 e 1:1000). Dovranno essere previsti:

- Negozio a libero servizio di circa 600 m².
- N. 8-10 negozi di tipo specializzato.
- Bar-pizzeria di 200 m².
- Farmacia di 50 m².

- Aree a parcheggio per circa 1000 m².
- Aree verdi di pertinenza.

Elaborati richiesti:

- Schizzi, piante, prospetti, prospettive, descrizioni scritte che dimostrino il progetto.

2. Progettazione definitiva ed esecutiva di parcheggi interrati di circa 200 posti che un comune montano intende affidare attraverso la procedura di gara per servizi ai sensi della L. 109/94. Il candidato ipotizzi di essere, quale dipendente dell'Ente, responsabile del procedimento al quale viene richiesto di formulare il progetto preliminare delle opere quale presupposto per la gara per l'incarico dei servizi di ingegneria da affidare a liberi professionisti. Il candidato provveda all'elaborazione del progetto preliminare così come previsto dalla normativa vigente ed elenchi, in forma indicativa tutti i documenti tecnico-amministrativi necessari (allegati estratto di P.R.G., estratto catastale 1:1000, planimetria generale con curve di livello 1:1000, rilievo area 1:1000, profili del terreno, documentazione fotografica).

3. Progetto di larga massima per la realizzazione di case di abitazione, con parcheggi e aree verdi su di un'area di circa 2 ha in periferia storica di una città (allegate planimetrie 1:2000, 1:1000 e disegno prospettico dell'intorno).

Elaborati richiesti:

- Planivolumetrico con l'indicazione delle sagome in pianta delle case (con il n. dei piani f.t.), le strade, i parcheggi utilizzando lo schema prospettico allegato.
- Indicazione delle tipologie edilizie e costruttive utilizzando schizzi con ampie didascalie.

4. Ristrutturazione di una cascina in disuso per adibirla a residenza familiare ed a laboratorio di falegnameria (allegati planimetria scala 1:200, piante, sezione e prospetto in scala 1:100). Il candidato valuti se i locali siano abitabili e le strutture tipologicamente sicure, indicando le opportune opere di risanamento senza alterare il carattere del complesso.

ROMA

I SESSIONE ANNO 1999

1. Progetto di un piccolo albergo in una località marina, su un terreno a forma rettangolare 160 × 200 m, con capacità ricettiva di n. 12 stanze a due letti con servizi igienici. L'albergo può essere strutturato su più livelli. Il terreno è servito da una strada parallela al lato maggiore, dove è ubicato l'accesso principale. Prevedere:

- Deposito surf.
- Saletta ricevimento.
- Pranzo.
- Soggiorno.
- Cucina.
- Dispensa.
- Piccolo alloggio di servizio.

Elaborati richiesti:

- Stralcio planimetrico in scala 1:200.
- Pianta ai vari livelli in scala 1:100.
- Due sezioni in scala 1:100.
- Prospetti sui quattro lati in scala 1:100.
- Particolari in scala 1:50 o 1:20.

2. Progetto di un campeggio su un'area di 4 ettari, pianeggiante, in località marina, distante 500 metri dalla linea di

costa. Il volume realizzabile non deve superare 0,20 m³ per ogni metro quadro di superficie. L'altezza massima ammessa è di m 7,50. Localizzare 100 piazzole di sosta di tende e camper, area di parcheggio e servizi necessari al funzionamento dell'impianto: ingresso e accoglienza, spaccio e ristoro, servizi igienici, attrezzature sportive.

Elaborati richiesti:

- Planimetria dell'intervento in scala 1:1000.
- Rappresentare uno dei manufatti suddetti in scala adeguata.
- Relazione esplicativa.

3. Progetto un insediamento di unità a schiera in un lotto di terreno rettangolare 200 × 100 m di lato, che preveda al piano terra ed al piano primo alloggi duplex (150 m²), ed al piano superiore una serie di alloggi a ballatoio (simplex), di taglio ridotto (90 m²) serviti da corpi scala indipendenti. Porre particolare attenzione al sistema strutturale che potrà essere in setti portanti o a telaio.

Elaborati richiesti:

- Planivolumetrico in scala 1:500.
- Schema maglia strutturale in scala 1:200.
- Per un modulo:
 - Pianta alloggio duplex in scala 1:100;
 - Pianta alloggio simplex in scala 1:100.
- Stralcio:
 - Prospetti e sezioni in scala 1:100.

4. Progetto di un piccolo mercato di zona di circa 300 m² utili coperti, su un lotto di circa 300 m². Prevedere:

- Spazi connettivi, servizi igienici, depositi, ristoro (150 circa m²).
- Spazi per magazzinaggio, vendita ed esposizione (150 circa m²).
- Spazi per scarico e carico merci, parcheggi, verde.
- Altezza massima 7,80 m circa.

Elaborati richiesti:

- Planimetria in scala 1:1000.
- Pianta, sezioni e prospetti in scala 1:100.
- Particolare costruttivo in scala 1:10.

5. Progetto di un padiglione per esposizioni di sculture e quadri, di circa 300 m² utili coperti, su un lotto di 3.000 m², con pendenza del 5%, confinante su due lati con strade. Prevedere:

- Ingresso, atrio, cataloghi, informazioni, schede, computer ricerca, connettivi, servizi (120 circa m²).
- Spazi e servizi igienici per il personale (30 m²).
- Spazi espositivi (150 m²).
- Spazi per scarico e carico, parcheggi e verde.
- Altezza massima 7,80 m circa.

Elaborati richiesti:

- Planimetria in scala 1:1000.
- Pianta, sezioni, prospetti in scala 1:100.
- Progetto architettonico in scala 1:10.

6. Progetto di intervento di sostituzione edilizia su uno dei fronti di un'asse viario di prevalente edificazione della fine del secolo XIX, congruente con il carattere storico-architettonico del sito. L'altezza degli edifici frontistanti la strada (larga 16 m) è mediamente di 22 m in gronda. Il lotto misura lato 25 × 35. Le destinazioni d'uso sono abitative ai piani superiori e commerciali al piano terreno.

Elaborati richiesti:

- Pianta, prospetti e sezioni in scala 1:100
- Particolari costruttivi nelle scale più opportune.
- Breve relazione introduttiva.

7. Progetto di una chiesa a pianta rettangolare delle dimensioni di m 15 × 25 di altezza m 17,50 ad una unica navata conclusa da una volta a botte. Prevedere una copertura a doppia falda inclinata, una struttura portante in muratura e le fondazioni di tipo continuo.

- Ipotizzare un intervento di consolidamento antisismico (Legge n. 64/74) che riguardi l'intera struttura: la muratura, la copertura e le fondazioni.

Elaborati richiesti:

- Pianta in scala 1:100.
- Prospetto e sezione in scala 1:100.
- Schemi degli interventi di consolidamento in scala opportuna.
- Relazione tecnica (max 10 righe).

8. Progetto di un parco di pertinenza circoscrizionale su un'area rettangolare di circa 4 ettari, inserita in un tessuto residenziale, confinante su tre lati con la viabilità di quartiere e sull'altro con la linea ferroviaria. Prevedere:

- Piccole attrezzature di servizio per gli utenti.
- Perimetro recintato con delle aree di parcheggio in corrispondenza degli accessi.

Elaborati richiesti:

- Rappresentare la soluzione progettuale attraverso grafici in scala 1:500 e 1:200.
- Breve relazione.
- Indicare le piantumazioni di essenze vegetali, il tipo e la localizzazione dei servizi e il sistema dei percorsi interni.
- Approfondire la definizione progettuale di almeno un elemento costitutivo del parco in scala adeguata.

9. Progetto di una soluzione progettuale di un arredo urbano relativa alla sostituzione della pavimentazione stradale, dell'illuminazione pubblica e degli impianti tecnologici, per creare aree di sosta e percorsi di viabilità pedonale, relativa ad una piazza urbana all'interno di un centro storico di carattere architettonico prevalentemente rinascimentale o neo rinascimentale. La piazza misura 55 × 265 m, l'altezza degli edifici frontistanti è di 22 m in gronda, in media; il livello stradale è in piano. Le eventuali alberature da porre a dimora devono essere di medio fusto alternate ad essenze arboree.

Elaborati richiesti:

- Pianta, prospetti e sezioni.
- Particolari costruttivi in scale opportune.
- Breve relazione introduttiva.

10. Progetto di una piccola biblioteca di quartiere di circa 300 m² utili, su un lotto di 3.000 m², circondato da strade. Prevedere:

- Ingresso, atrio, cataloghi, informazioni, schede, computer ricerca, connettivi e servizi igienici per il pubblico (120 circa m²).
- Spazi e servizi igienici per il personale (50 circa m²).
- Magazzino libri accessibile al pubblico per 10.000 libri (50 circa m²).
- Sala lettura (60 circa m²).
- Emeroteca (20 circa m²).
- Parcheggio, verde.
- Altezza massima 7,80 m circa.

Elaborati richiesti:

- Planimetria in scala 1:1000.
- Pianta, sezioni, prospetti in scala 1:100.
- Particolare costruttivo in scala 1:10.

II SESSIONE ANNO 1999

1. Progetto di un poliambulatorio di circa 330 m² utili in superficie, su un lotto di circa 3.000 m² circondato da strade. Prevedere:

- Accettazione/informazioni/cassa (30 circa m²).
- Attesa (40 m² circa).

- Servizi igienici per il pubblico (25 m² circa).
- N. 6 sale ambulatorio (120 m² circa).
- N. 3 Locali laboratorio (60 m² circa).
- Servizi per il personale (25 m² circa).
- Deposito farmaci ed attrezzature (20 m² circa).
- Deposito pulizie (10 m² circa).
- Connettivi.
- Parcheggi.
- Aree a verde.
- Altezza massima 7,80 m circa.

Elaborati richiesti:

- Pianta, schemi strutturali, sezioni, prospetti in scala 1:100.
- Particolare architettonico in scala 1:10.

2. Progetto di un centro sociale polivalente di circa 360 m² utili, su un lotto di 3.000 m². Prevedere:

- Ingresso, atrio, informazioni, schede, computer ricerca, servizi igienici per il pubblico (60 m² circa).
- Almeno n. 3 spazi per il personale, attesa e servizi igienici per il personale (80 m² circa).
- Spazi a disposizione per attività varie (120 m² circa).
- Spazio polivalente (100 m² circa).
- Connettivi.
- Parcheggio, verde.
- Altezza massima 7,80 m circa.

Elaborati richiesti:

- Pianta, sezioni, prospetti in scala 1:100.
- Particolare costruttivo in scala 1:10.

3. Progetto di un edificio per uffici alto 8 piani, compreso il piano terreno ed escluso il piano coperture, su un lotto di 70 × 45 m, servito su due da strade su due lati. Prevedere:

- Superficie per piano di 600 m².
- Piano terreno può essere in parte porticato.
- Zone a parcheggi e a verde.

Elaborati richiesti:

- Pianta, schemi strutturali, sezioni, prospetti in scala 1:100.
- Particolare costruttivo in scala 1:10.

I SESSIONE ANNO 2000

1. Progetto di un terminal per autobus urbani in una zona periferica su di un lotto piano di forma quadrata (60 × 60 m).

Elaborati richiesti:

- Schizzi preliminari idonei alla definizione progettuale.
- Planimetria generale con connessioni ad un ipotetico collegamento stradale in scala 1:500.
- Pianta, prospetti e sezioni delle attrezzature e dei servizi in scala 1:100.
- Particolari costruttivi nelle scale opportune.

2. Progetto di un vano scale interno ad un edificio pluripiano, costruito con gabbia di cemento armato e tamponature in murature di laterizio a cassetta e solai tradizionali lateroementizi. Adibire il vano a scale di sicurezza. Demolire una serie di solai all'interno di una campata strutturale di 5,00 m per 8,00 m, con una distanza di interpiano di 4,00 m ed uno spessore di solaio di 30 cm.

Elaborati richiesti:

- Progetto esecutivo della scala e delle connessioni strutturali, impiantistiche e funzionali al resto dell'edificio con elaborati in scala 1:50, 1:20.
- Particolari costruttivi.
- Computo metrico sommario delle opere, possibilmente estimativo.
- Relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire.

3. Progetto di un edificio industriale da adibire a laboratorio artigianale su di un lotto di terreno pianeggiante di forma rettangolare 35.00x70.00 m., fronte strada sul lato corto.

Tener conto degli indici indicati dalla normativa alla suddetta zona. La struttura potrà essere in muratura, in cemento armato o in acciaio. Prevedere:

- Ambiente laboratorio con accesso carrabile.
- Locale ufficio.
- Servizi igienici.
- Spogliatoio.
- Magazzino.
- Tutti i locali dovranno essere di adeguate dimensioni ed avere illuminazione e ventilazione naturale.

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale in scala 1:200 indicante sistemazioni esterne, percorsi, un parcheggio per almeno 6 auto.
- Pianta in scala 1:50.
- Pianta delle coperture in scala 1:50.
- Due sezioni in scala 1:50.
- Tutti i prospetti in scala 1:50.
- Schema delle strutture in scala opportuna.
- Sezione in scala 1:20 oppure due particolari costruttivi in scala 1:10.

- 4. Progetto di sistemazione urbanistica di un'area pianeggiante di 4 ha circa di forma trapezoidale irregolare, in una zona "C" totalmente inedificata, posta alla periferia di una città di circa 20.000 abitanti, confinante, con uno dei lati, con una strada di interesse locale e con gli altri con zone agricole.** Rispettare gli indici indicati e gli standard urbanistici di cui al D.M. 274/68 n. 1444.

Elaborati richiesti:

- Schema planimetrico in scala 1:500 con indicazione degli spazi destinati alla viabilità, parcheggi, servizi e residenza.
- Abaco dei tipi edilizi in scala 1:200.
- Planovolumetrico di una zona a servizi.
- Schema di calcolo di verifica degli standard urbanistici.

- 5. Progetto di un complesso residenziale di appartamenti con annessi botteghe artigianali su un terreno piano di 20 × 40 m.** Prevedere:

- Altezza interna delle botteghe di 3,50 m.
- Appartamenti sopra le botteghe (simplex o duplex) non possono superare i due piani e comunque il tutto non può superare i 10 m.
- Appartamenti da due o tre stanze da letto (80 – 100 m²).
- Coperture piane o a falde inclinate.

Elaborati richiesti:

- Schizzi preliminari idonei alla definizione progettuale.
- Planimetria generale del complesso, piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
- Sviluppo di un alloggio in scala 1:50.
- Particolari costruttivi nelle scale opportune.

- 6. Progetto di una copertura leggera per una piscina di dimensioni della vasca di m 12,50 per m 25.** La copertura deve arrivare a terra in modo da isolare lo spazio interno dell'impianto sportivo dall'esterno, prevedendo la connessione ad un preesistente manufatto adibito a spogliatoi e docce.

Elaborati richiesti:

- Progetto in scala 1:200 ed 1:50 col disegno dei nodi strutturali e dei particolari costruttivi.
- Analisi delle problematiche di bilancio energetico dell'edificio stesso.
- Relazione tecnica descrittiva corredata da calcolazioni strutturali ed energetiche.

- 7. Progetto di un parco pubblico in un lotto di terreno con pendenza costante del 5% lungo il lato corto, di dimensioni 70 × 40 m.** Prevedere un percorso con attrezzature per uno spazio espositivo di limitate dimensioni, servizi igienici, uno spazio per gioco bambini e verde attrezzato, nel rispetto della legge n. 13/89.

Elaborati richiesti:

- Piante e sezioni di idonea scala.
- Relazione che illustri le scelte, le soluzioni progettuali, la descrizione dei materiali e le scelte delle essenze arboree.

- 8. Progetto di consolidamento e di risanamento di un fabbricato rurale del XIX secolo, di forma rettangolare (10,30 × 6,50 m), con struttura portante costituita da muratura in pietrame incoerente di tufo dello spessore di 55 cm (p. terra) e di 40 cm (p. primo), diviso internamente da un setto murario che divide lo spazio interno in due ambienti comunicanti di dimensioni pressoché uguali.** Il solaio intermedio e il tetto di copertura sono in legno e in pessime condizioni, mentre il pavimento del piano terra poggia direttamente sul terreno e si presenta dissestato. I muri perimetrali presentano alcune lesioni verticali profonde che non pregiudicano la stabilità del manufatto.

Formulare proposte progettuali con ampia libertà di scelta per ciò che riguarda i materiali da utilizzare, per il consolidamento strutturale delle murature, delle fondazioni, per il rifacimento integrale della pavimentazione al piano terreno, del solaio intermedio, del tetto e per la realizzazione di una scala interna.

Elaborati richiesti:

- Pianta piano terra, primo e copertura, due sezioni e due prospetti in scala non inferiore a 1:100, relativi allo stato *ante operam*.
- Elaborati grafici in scala non inferiore a 1:50, relativi allo stato *post operam*.
- Almeno due particolari costruttivi.

- 9. Progetto di un edificio residenziale unifamiliare su di un lotto di terreno pianeggiante di forma rettangolare 35,00 × 70,00 m, fronte strada sul lato corto.**

Tener conto degli indici indicati dalla normativa alla suddetta zona. La struttura potrà essere in muratura, in cemento armato o in acciaio. Prevedere:

- Tutti gli ambienti caratteristici della tipologia indicata.
- Tutti i locali dovranno essere di adeguate dimensioni ed avere illuminazione e ventilazione naturale.

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale in scala 1:200 indicante almeno le sistemazioni esterne ed i percorsi.
- Pianta in scala 1:50.
- Pianta delle coperture in scala 1:50.
- Due sezioni in scala 1:50.
- Tutti i prospetti in scala 1:50.
- Schema delle strutture in scala opportuna.
- Sezione in scala 1:20 oppure due particolari costruttivi in scala 1:10.

II SESSIONE ANNO 2000

- 1. Progetto di un edificio di civile abitazione con tre unità abitative in un terreno pianeggiante di dimensioni 30 × 40 m.** Prevedere il parcheggio regolamentare di pertinenza dell'immobile.

Elaborati richiesti:

- Schizzi preliminari dell'ipotesi progettuale.
- Piante, prospetti e sezioni
- Planimetria
- Particolari costruttivi in scale opportune.

- 2. Progetto di un mercato rionale per la vendita di prodotti alimentari e non in un'area urbana di forma rettangolare 70 × 80 m. Delimitata sui quattro lati da viabilità urbana a doppio senso di marcia.**

Elaborati richiesti:

- Planimetria d'insieme in scala 1:200.
- Disegni in numero e in scala ritenuti dal candidato sufficienti a rappresentare l'idea progettuale di un banco tipo, adatto alla vendita di prodotti alimentari.

3. Progetto di uno spazio per mostre temporanee di 360 m² all'interno di un parco.

Prevedere:

- Atrio.
- Bagni.
- Saletta multimediale
- Ufficio del direttore con segreteria.
- Sale espositive.
- Parcheggi per i visitatori.

Elaborati richiesti:

- Schizzi preliminari dell'ipotesi progettuale.
- Planimetria in scala 1:500.
- Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
- Particolari costruttivi in scale opportune.

4. Progetto di un villino unifamiliare su un lotto rettangolare 20 × 35 m confinante con uno dei lati minori con strada di lottizzazione e con gli altri lati con i lotti confinanti. Tener conto delle norme urbanistiche allegate.

Elaborati richiesti:

- Planimetria generale in scala 1:200.
- Piante, sezioni e prospetti sufficienti a rappresentare l'idea progettuale in scala 1:200.
- Particolari costruttivi in scala 1:20 o 1:10.
- Schemi grafici e calcoli di verifica di rispondenza del progetto alle norme urbanistiche.

5. Progetto di sistemazione di un percorso in un centro urbano di piccole dimensioni collocato in posizione panoramica, che provenga da un'area di parcheggio posta in basso e giunga ad una piazza/belvedere pedonale da attrezzare con ambienti di sosta all'aperto e al chiuso. Prevedere bar ristoro, piccolo market per souvenirs e prodotti tipici, deposito e doppi servizi.

Elaborati richiesti:

- Schizzi preliminari idonei a definire l'ipotesi progettuale.
- Planimetria dell'intero sistema sull'area ipotizzata a piacere del candidato in scala 1:500.
- Pianta del Belvedere in scala 1:200.
- Piante, prospetti e sezioni delle attrezzature in scala 1:100.
- Particolari costruttivi nelle scale opportune.

6. Progetto di una pensilina per fermate autobus urbani di dimensioni massime 6,00 × 2,00 e altezza 3,00 m. Prevedere la possibilità di montaggio su marciapiedi urbani oltre che su piazzole di sosta ai capolinea. Definire il manufatto dal punto di vista architettonico e tecnologico dell'attacco a terra, di ogni elemento costitutivo e delle giunzioni. Indicare i materiali costituenti.

Elaborati richiesti:

- Schizzi preliminari idonei alla definizione progettuale.
- Piante, prospetti e sezioni in scala 1:20 quotati e con indicazioni del progetto esecutivo.
- Particolari costruttivi nelle scale opportune (tra 1:10-1:1).

7. Progetto di una copertura continua di un lungo percorso pedonale interno ad un parco di sezione non superiore a 4,00 m di larghezza e 3,50 m di altezza.

Prevedere l'adattabilità a parti di percorso con pendenze massime del 8%. Definire il manufatto dal punto di vista architettonico e tecnologico dell'attacco a terra, di ogni elemento costitutivo e delle giunzioni. Indicare i materiali costituenti.

Elaborati richiesti:

- Schizzi preliminari idonei alla definizione progettuale.
- Piante, prospetti e sezioni in scala 1:20 quotati e con indicazioni del progetto esecutivo.
- Particolare costruttivi nelle scale opportune (tra 1:10-1:1).

8. Progetto di una casa/modello (prototipo), unifamiliare (5

componenti), isolata; dimensioni obbligate 10 × 10 × 10 m. Sistemi strutturali, tecnologie e materiali a scelta del candidato.

Elaborati richiesti:

- Schizzi preliminari idonei alla definizione progettuale.
- Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
- Particolari costruttivi nelle scale opportune.
- Relazione sintetica nella quale vengano esplicate le scelte organizzative, funzionali, strutturali e tecnologiche della proposta.

9. Progetto di un complesso residenziale di appartamenti a schiera su di un terreno piano di 50 × 100 m, con due strade di 9 m e marciapiedi di 3 m. lungo i lati lunghi e linee di confine lungo i lati corti. Tener conto degli indici indicati.

Prevedere:

- Due e tre stanze da letto per appartamento.
- Coperture piane o a falde inclinate.
- Parcheggio privato interno e parcheggio pubblico (1 m² ogni 10 m³).

Elaborati richiesti:

- Schizzi preliminari idonei alla definizione progettuale.
- Planimetria in scala 1:500.
- Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
- Particolari costruttivi nelle scale opportune.

NAPOLI

I SESSIONE ANNO 2000

1. Progetto di un piccolo edificio destinato a galleria commerciale di circa 1.200 m². Prevedere: n. 20 box vendita distribuiti su due livelli, servizi per il pubblico, n. 2 uffici ed un presidio di pubblica sicurezza.

Elaborati richiesti:

- Piante in scala 1:100.
- Prospetto e sezione in scala 1:100.
- Particolare costruttivo in pianta e sezione di uno stralcio del prospetto in scala adeguata.

2. Progetto di due unità abitative inserite su un terreno pianeggiante distribuite su due livelli, di 120 m² al piano terra e di 85 m² al primo livello. Prevedere per la prima tre camere, per la seconda due camere e rispettivamente soggiorno, cucina, ambiente pluriuso e doppi servizi.

Elaborati richiesti:

- Piante in scala 1:100.
- Prospetto e sezione in scala 1:100.
- Particolare costruttivo di uno stralcio del prospetto in scala adeguata.

3. Individuare i presumibili dissesti causati da evento sismico ad un edificio religioso a tre navate, pianta a croce latina, abside voltata, copertura con capriate in legno e indicare gli interventi facendo riferimento a edifici monumentali conosciuti.

Elaborati richiesti:

- Planimetria in scala 1:200.
- Quadro fessurativo in scala 1:200.
- Particolare intervento di consolidamento in scala 1:50.
- Relazione.

4. Progetto di sistema industrializzato di chiusure perimetrali esterne, data la struttura alveolare in calcestruzzo armato, nella previsione di un uso ad unità abitativa in linea (allegata gabbia strutturale).

Elaborati richiesti:

- Abaco delle chiusure e indicazioni di massima dei materiali adottati.

- Schema di insieme.
 - Principali particolari costruttivi.
- 5. Progetto di una cellula abitativa duplex.**
- Elaborati richiesti:*
- Pianta in scala 1:100 o 1:50.
 - Prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50.
 - Schema di aggregazione del “tipo edilizio”, con individuazione del raccordo con i collegamenti verticali dell’insieme delle cellule iterate, in scala 1:200 o 1:400.
 - Descrizione schematica dei caratteri costruttivi, distributivi e stilistici della cellula e accenni alla caratterizzazione architettonica del suddetto “tipo edilizio” da proporsi in un piccolo quartiere di edilizia sovvenzionata.
- 6. Progetto di casa unifamiliare di 5 vani in un comune della provincia di Napoli, rispettando le direttive indicate dal regolamento regionale della Campania (allegato stralcio).**
- Elaborati richiesti:*
- Pianta dell’alloggio in scala 1:50.
 - Prospetto e sezione in scala 1:50.
 - Sezione strutture e volumetrie.
 - Planimetria in scala 1:100 e 1:200.
- 7. Progetto di un fabbricato, a mano libera, inserito in una cortina con destinazione d’uso abitazione e/o ufficio.**
- Elaborati richiesti:*
- Pianta piano terra e piano tipo.
 - Sezione
 - Prospetto inserito nella cortina.
- 8. Progetto di un servizio residenziale in un quartiere esistente nella provincia di Napoli, su un’area di m. 35 × 20 contornata da strada (h. max 5 m). Prevedere:**
- Sala riunioni n. 150/200 posti per assemblee, conferenze, associazioni, attività teatrali, mostre, biblioteca, feste e cerimonie.
 - Ufficio del servizio sociale.
 - Sala riunioni di gruppo.
 - Vano afonico per attività musicali.
 - Zona di sosta e conversazione, atrio.
 - Servizi igienici, deposito sedie, centrale termica.
- Tener conto degli standard edilizi (distanze, volumetrie, superfici, dotazione di servizi igienici), dell’impiantistica (isolamento termico e acustico), della legislazione normativa edilizia ed urbanistica.
- Elaborati richiesti:*
- Planimetria, pianta e sezioni in scala 1:100.
 - Schizzi preparatori e di dettaglio con indicazioni dei materiali utilizzati.
- 9. Progetto di una casa/albergo per anziani su suolo pianeggiante o leggermente inclinato con 300 posti letto. Prevedere vaste attrezzature a verde, porre particolare attenzione al problema delle barriere architettoniche e della sicurezza personale.**
- Elaborati richiesti:*
- Planimetria generale a mano libera in scala opportuna.
 - Pianta a mano libera nelle scale opportune.
 - Sezioni e prospetti a mano libera nelle scale opportune.
 - Rappresentazione geometrica in scala 1:50 della soluzione di una cellula con i servizi igienici.
- 10. Progetto di urbanizzazione di un lotto quadrato di 350 m di lato in un complesso residenziale di 1.500 abitanti distribuiti in 330 famiglie (allegati gli indici). Prevedere:**
- Attrezzature scolastiche elementari e materne.
 - Attrezzature sportive e ricreative anche coperte.
 - Attrezzature commerciali, isolate o integrate alle abitazioni.
 - Non interferenza tra i traffici veicolari e pedonali.
- Elaborati richiesti:*
- Relazione sui criteri progettuali, computo delle ripartizioni insediative e calcolo dell’indice di fabbricabilità.
- Proporzionamento di un alloggio tipo.
 - Planimetria generale in scala 1:500 con sagoma dei fabbricati e sistemazioni delle infrastrutture.
 - Profili regolatori lungo le strade di penetrazione in scala 1:500.
- 11. Progetto di sistemazione dei locali al piano terra e al primo piano destinati alla vendita di capi di abbigliamento con relativi schizzi prospettici.** Prevedere al:
- Consolidamento e sostituzione delle piattabande dei vani porta e finestra.
 - Isolamento del pavimento del piano terra.
 - Sistemazione delle eventuali vetrine all’interno dell’immobile.
- Elaborati richiesti:*
- Pianta in scala 1:50.
 - Sezione in scala 1:50
 - Particolari costruttivi in scala 1:20.
- 12. Progetto di un padiglione per esposizioni in un’area di servizio dell’Autostrada del Sole, su un terreno pianeggiante, su due livelli di circa 600 m².** Prevedere:
- Superficie di esposizione.
 - Atrio ingresso.
 - Guardaroba.
 - N. 2 locali per l’amministrazione.
 - Servizi generali per il pubblico.
- Elaborati richiesti:*
- Pianta in scala 1:100.
 - Sezioni e prospetti in scala 1:100.
 - Particolare costruttivo in scala 1:50.
- 13. Progetto di una sostituzione edilizia a carattere residenziale in piazzetta Mondragone a Napoli con un minimo di due appartamenti per piano.**
- Elaborati richiesti:*
- Pianta piano terra in scala 1:100.
 - Pianta piano tipo in scala 1:100.
 - Prospetto in scala 1:100.
 - Particolare costruttivo in scala 1:50.
- 14. Progetto di un’unità abitativa di circa 200 m² su di una superficie di terreno con pendenza del 30% , articolata su due livelli.** Prevedere:
- Soggiorno-pranzo.
 - Cucina.
 - Locale per il tempo libero.
 - N. 3 camere da letto.
 - Doppi servizi.
- 15. Progetto di una “Casa-Albergo” per anziani di circa 1.400 mq di superficie utile, per n. 40 residenti, in un’area di quartiere residenziale.** Prevedere:
- N. 20 camere da letto doppie con servizi.
 - Sala da pranzo con annessa cucina (60 ÷ 30 m²).
 - Sala soggiorno (100 m²)
 - Piccola biblioteca con sala di lettura (60 m²).
 - In particolare al piano terra vanno previsti:
 - Portineria-accettazione.
 - Sala per l’infermeria.
 - N. 3 uffici per la direzione e servizi (100 m²).
- Elaborati richiesti:*
- Pianta piano terra in scala 1:200.
 - Pianta piano tipo in scala 1:200.
 - Prospetto e sezione in scala 1:200.
 - Pianta cellula in scala 1:50.
- 16. Progetto di un “Poliambulatorio” di circa 500 mq di superficie utile, articolato su due livelli, con quattro sezioni di attività specialistiche: odontoiatria, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia.** Prevedere:
- Modulo ambientale per le singole specialità di circa 50 m² suddiviso in locale per visita, spogliatoio, servizio igienico.

- Sala di attesa comune a due specialità di circa 16 m².
- Atrio di ingresso con posto di controllo.
- Locale per l'accettazione.
- N. 3 locali per l'amministrazione.
- Spogliatoio per il personale.
- Servizi generali per il pubblico e il personale.

Elaborati richiesti:

- Pianta 1° e 2° livello in scala 1:100.
- Prospetto e sezione in scala 1:100.
- Particolare esecutivo.

17. Progetto di un complesso per attività culturali rionale di circa 400 m² articolato su due piani. Prevedere:

- N. 2 sale di lettura di circa 60 m².
- Deposito libri di circa 80 m².
- Sala riunioni.
- Ambienti per l'amministrazione.
- Servizi necessari per il pubblico e il personale.

Elaborati richiesti:

- Pianta primo e secondo livello in scala 1:100.
- Prospetto e sezione in scala 1:100.
- Particolari costruttivi in scala 1:50 o 1:20.

18. Progetto di una cappella di 200 m² in un'area di servizio dell'Autostrada del Sole, con sacrestia di 40 m², comprensiva di servizio e parlatoio.

Elaborati richiesti:

- Pianta in scala 1:100.

- Prospetto e sezione in scala 1:100.
- Striscia di facciata in scala 1:50.

19. Progetto di intervento di consolidamento di una plurisecolare monumentale torre campanaria che ha subito un danno sismico. Descrivere la natura dei dissesti. Raffigurare il quadro fessurativo. Alcune caratteristiche:

- Pianta della torre a base quadrata (lato: 8 m).
- Altezza totale della torre 20 m suddivisa in parte basamentale (8 m), due livelli intermedi (4 m ciascuno), coronamento (6 m).
- Al piano terra si accede alla torre attraverso un vano rettangolare architravato; ai livelli intermedi, su due fronti, si aprono finestre architravate; lungo il perimetro della cella campanaria corre un loggiato continuo.
- Materiale di costruzione è il tufo, rivestito in pietra nella parte basamentale, intonacato nel resto dell'edificio.
- Fondazione è continua.
- Solai ad eccezione della copertura della parte basamentale a volta, sono piani su armatura lignea.
- Scala in legno.

Elaborati richiesti:

- Relazione descrittiva.
- Pianta a quota ± 0.00, + 6.00, +14.00 in scala 1:50.
- Prospetti necessari per illustrare l'intervento in scala 1:50.
- Sezione in scala 1:50.
- Particolare costruttivo del consolidamento di un varco architravato in scala 1:20.

DECRETO DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 190 del 17 agosto 2001 (Testo in vigore dal 1-9-2001)

(sono omissi i titoli e gli articoli che non attengono direttamente le professioni di architetto, di ingegnere, di geometra e collegate).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri *ad interim* Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente regolamento:

Titolo primo
NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2.

Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

- a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
- b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3.

Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4.

Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5.

Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6.

Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7.

Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8.

Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

TITOLO SECONDO

DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI

Capo I

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 9.

Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

Capo II

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

omissis.

Capo III

PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Art. 15.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: «Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori», sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:
 - a) architettura;
 - b) pianificazione territoriale;
 - c) paesaggistica;
 - d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto;
 - b) agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di pianificatore territoriale;
 - c) agli iscritti nel settore «paesaggistica» spetta il titolo di paesaggista;
 - d) agli iscritti nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
 - a) architettura;
 - b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto iunior;
 - b) agli iscritti nel settore «pianificazione» spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: «sezione A - settore architettura», «sezione A - settore pianificazione territoriale», «sezione A - settore paesaggistica», «sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali», «sezione B - settore architettura», «sezione B - settore pianificazione».

Art. 16.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «pianificazione territoriale»:
 - a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
 - b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
 - c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «paesaggistica»:
 - a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
 - b) la redazione di piani paesistici;
 - c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:
 - a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:
 - a) per il settore «architettura»:
 - 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
 - 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
 - 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.
 - b) per il settore «pianificazione»:
 - 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
 - 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
 - 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
 - 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Art. 17.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
 - a) per l'iscrizione nel settore «architettura»:
 - 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
 - b) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:
 - 1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
 - 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
 - c) per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»:
 - 1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;

- 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
- 3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:
 - 1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
 - 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) per l'iscrizione nel settore «architettura»:
 - 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
 - 2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
 - 3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
 - 4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
 - b) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:
 - 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
 - 2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
 - 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
 - c) per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»:
 - 1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
 - 2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
 - 3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
 - d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici e ambientali»:
 - 1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
 - 2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 18.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
 - a) per il settore «architettura»:
 - 1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - 2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
 - b) per il settore «pianificazione»:
 - 1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
 - 2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) per il settore «architettura»:
 - 1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
 - 2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
 - 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
 - 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
 - b) per il settore «pianificazione»:
 - 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
 - 2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
 - 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
 - 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 19.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore «architettura».
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore «architettura».
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore «architettura».
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma

95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:

a) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale», la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Capo IV

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

omissis.

Capo V

PROFESSIONE DI ATTUARIO

omissis.

Capo VI

PROFESSIONE DI BIOLOGO

omissis.

Capo VII

PROFESSIONE DI CHIMICO

omissis.

Capo VIII

PROFESSIONE DI GEOLOGO

omissis.

Capo IX

PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art. 45.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

- a) civile e ambientale;
- b) industriale;
- c) dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale *junior*;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale *junior*;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione *junior*.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: «sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri - settore industriale»; «sezione degli ingegneri - settore dell'informazione»; «sezione degli ingegneri *juniores* - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri *juniores* - settore industriale»; «sezione degli ingegneri *juniores* - settore dell'informazione».

Art. 46.

Attività professionali

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore «ingegneria industriale»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore «ingegneria dell'informazione»:

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

2) classe 28/S - Ingegneria civile;

3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;

2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) classe 27/S - Ingegneria chimica;

4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;

6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;

7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;

8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;

9) classe 37/S - Ingegneria navale;

10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

1) classe 23/S - Informatica;

2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;

3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;

4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;

5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;

6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;

7) classe 35/S - Ingegneria informatica.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.

5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 48.

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore industriale:

1) classe 10 - Ingegneria industriale;

c) per il settore dell'informazione:

1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;

2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49.

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

Capo X

PROFESSIONE DI PSICOLOGO

omissis.

Capo XI

Art. 55.

Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale

1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21

Il manuale sull'integrazione tra architettura e impianti.



L'opera, strutturata in quattro parti, consente di approfondire l'argomento su più livelli: inquadramento della progettazione impiantistica nel processo edilizio; informazioni sulle funzioni dei componenti e dei sistemi impiantistici; aspetti di integrazione tecnica, funzionale e metaprogettuale degli impianti nell'architettura; aspetti progettuali, fornendo criteri di scelta con approccio multidisciplinare.

L'opera tratta tutte le categorie di impianti; fornisce un continuo e puntuale riferimento alle leggi ed alle normative di riferimento; considera tematiche specifiche rilevanti (risparmio energetico, superamento delle barriere architettoniche, ecc.); presenta riferimenti bibliografici completi per eventuali approfondimenti.

PARTE PRIMA - Gli impianti nel processo progettuale

Evoluzione storica degli impianti nell'architettura - Requisiti, progetto e realizzazione.

PARTE SECONDA - Definizione e classificazione degli impianti nell'architettura

Impianti di climatizzazione e di ventilazione - Impianti idrici e di scarico - Impianti per la fornitura di servizi vari - Impianti elettrici utilizzatori - Impianti di illuminazione - Impianti di trasporto - Impianti per la comunicazione - Impianti per la sicurezza - Impianti antintrusione - Dispositivi e sistemi di automazione.

PARTE TERZA - L'integrazione degli impianti nell'architettura

Tecnologie edilizie e comportamento ambientale dinamico - Gli spazi tecnici dell'architettura - L'interfaccia con gli spazi abitati - L'integrazione con l'organismo edilizio.

PARTE QUARTA - Le scelte progettuali

Gli impianti nella normativa igienico-sanitaria - Impianti e tipi edilizi - Il dimensionamento per la definizione degli ingombri - I criteri di scelta di componenti e sistemi impiantistici.

Numero Verde
800-580.000
DAL LUNEDÌ AL SABATO
9.00 - 19.00

UTET
SCIENZE TECNICHE

Una guida completa per progettare e ristrutturare interni



Data la consistenza del patrimonio edificato già esistente, l'attività edilizia si orienta sempre di più verso il recupero funzionale degli edifici. Recupero che comporta, quasi sempre, più o meno estese opere di ristrutturazione, favorite anche da provvedimenti legislativi di agevolazione fiscale. **Ristrutturazione e Progettazione degli Interni** è una grande opera, che descrive in modo completo tutti gli aspetti della materia: trattando non solo le abitazioni, ma anche i negozi, gli uffici, i luoghi di ristoro, di ritrovo e gli allestimenti temporanei.

L'opera è uno strumento indispensabile sia per la ristrutturazione, sia per la progettazione del nuovo.

VOLUME I - L'involucro edilizio e i componenti della costruzione; Normativa, sicurezza e manutenzione.

VOLUME II - Spazi interni e cultura del progetto; Raccomandazioni progettuali.



VOLUME III - Luoghi per l'abitazione; Luoghi per il lavoro; Luoghi per il commercio; Luoghi per lo svago e il tempo libero; Luoghi per l'esposizione.

Numero Verde
800-580.000
DAL LUNEDÌ AL SABATO
9.00 - 19.00

UTET
SCIENZE TECNICHE

GRANDE ATLANTE DI ARCHITETTURA

LE GUIDE PIÙ AUTOREVOLI ALLA PRATICA PROFESSIONALE



I volumi del **Grande Atlante di Architettura** costituiscono, nel loro insieme, una completa guida alla progettazione, articolata per materiali o per parti dell'edificio. Gli argomenti sono trattati sotto ogni punto di vista: cenni storici, approfonditi elementi tecnici, esempi di realizzazioni, particolari costruttivi, normativa. I numerosissimi **particolari costruttivi disegnati in scala**, immediatamente utilizzabili dai progettisti, fanno di quest'opera una guida sicura e preziosa per la pratica professionale e per la progettazione.

Numero Verde

800-580.000


DAL LUNEDÌ AL SABATO
9.00 - 19.00

Novità di prossima pubblicazione:
Atlante delle strutture reticolari
Atlante dell'alluminio



IL PIÙ RECENTE "MANUALE DELL'ARCHITETTO" PUBBLICATO IN ITALIA

UTET, 2002
David Adler, 1 volume, 774 pagine



Nato in Gran Bretagna con il titolo di Metric Handbook, il volume è stato pubblicato in 14 edizioni successive, diventando "lo strumento principe" di consultazione per i professionisti. Il Manuale che esce oggi in Italia, pubblicato sull'ultima edizione inglese completamente rinnovata, è stato ulteriormente aggiornato e adattato alla realtà italiana ad opera di specialisti del Politecnico di Torino, allo scopo di agevolare architetti, geometri e ingegneri nel rapido reperimento dei dati necessari all'attività progettuale.

Indice del volume:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Rappresentazioni grafiche convenzionali, indicazioni per i disegni e coordinazione dimensionale | 14 Banche, poste e uffici con sportelli di pagamento | 30 Biblioteche e centri di informazione |
| 2 Basi progettuali | 15 Edifici di servizio pubblico | 31 Case e appartamenti |
| 3 Installazione di apparecchi sanitari e spogliatoi | 16 Centri di assistenza sanitaria primaria | 32 Case dello studente e abitazioni per giovani |
| 4 Progettazioni per i veicoli | 17 Ospedali | 33 Case per anziani |
| 5 Impianti per la movimentazione di persone | 18 Servizi di ristorazione | 34 Alberghi |
| 6 Progettazione del paesaggio | 19 Sale per spettacoli, concerti e conferenze | 35 Controllo termico ambientale |
| 7 Stazioni e aerostazioni | 20 Studi audio e video | 36 Luce |
| 8 Stabilimenti industriali | 21 Centri d'incontro | 37 Suono |
| 9 Costruzioni per depositi industriali | 22 Piscine | 38 Struttura |
| 10 Costruzioni agricole | 23 Sport all'aperto e stadi | 39 Accessi per la manutenzione |
| 11 Uffici | 24 Sport al coperto | |
| 12 Tribunali | 25 Luoghi di culto | |
| 13 Commercio al dettaglio | 26 Scuole | |
| | 27 Istruzione superiore | |
| | 28 Laboratori | |
| | 29 Musei, gallerie d'arte e spazi espositivi temporanei | |

Numero Verde
800-580.000

DAL LUNEDÌ AL SABATO
9.00 - 19.00

UTET
SCIENZE TECNICHE